



PIANO REGOLATORE MARITTIMO DELLA SLOVENIA
Bozza del 30/11/2020

COMMITTENTE

Ministero per l'ambiente e il territorio

RAPPRESENTANTI E RESPONSABILI DEL COMMITTENTE

Lenča Humerca Šolar

Valentina Lavrenčič

ESECUTORI

Studio Mediterana, d.o.o.

U-M-A, d.o.o.

Manca Plazar s.p., attività urbanistica e architettonica

AUTORI (in ordine alfabetico)

Gregor Čok

Andrej Mlakar

Manca Plazar

Blaž Repe

CREAZIONE DELLE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE (in ordine alfabetico)

Gregor Čok

Andrej Mlakar

Manca Plazar

Blaž Repe

FOTOGRAFIA IN COPERTINA

Manca Plazar

Isola, Lubiana, Lucia, novembre 2020

CONTENUTI

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
1. Contenuti	4
2. Area	4
3. Struttura e forma	5
4. Significato delle espressioni utilizzate	6
II. FINALITÀ	10
III. QUADRO TEMATICO DELLA PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO	11
1. Quadro generale	11
2. Il ruolo del mare sloveno e della zona costiera in uno spazio più ampio	14
IV. OBIETTIVI	16
1. Obiettivi per singole aree	17
V. PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE DEL MARE SLOVENO E DELLA ZONA COSTIERA	21
VI. PIANO DEGLI USI E DELLE ATTIVITÀ IN MARE	24
1. Piano degli usi e delle attività in base alle singole aree	25
VII. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA FASCIA COSTIERA	43
1. Orientamenti comuni, usi consentiti e interventi ammessi sul territorio	44
2. Orientamenti, usi consentiti e interventi ammessi sul territorio in base alle singole unità di pianificazione del territorio	46
VIII. ATTUAZIONE	66
1. Considerazione delle disposizioni ambientali	66
2. Misure di attuazione	67
IX. MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE	77
1. Settori di monitoraggio dell'esecuzione	77
2. Indicatori di efficacia dell'esecuzione	77
3. Monitoraggio della qualità dello stato dell'ambiente marino	81
X. PARTE GRAFICA	82
XI. ALLEGATI	82

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Contenuti

Il Piano regolatore marittimo coordina gli usi per le seguenti aree tematiche: energia, trasporti, pesca e maricoltura, settore della protezione ambientale, patrimonio culturale, turismo, estrazione di materie prime e sviluppo urbano.

Il presente piano definisce la distribuzione ambientale e temporale delle attività e degli usi esistenti e futuri.

Il piano tiene conto degli impatti reciproci delle seguenti attività e usi:

1. maricoltura,
2. pesca,
3. impianti e infrastruttura per la ricerca, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre fonti energetiche, minerali e inerti, nonché della produzione di energia da fonti rinnovabili,
4. rotte di trasporto marittimo, flussi di traffico e attività di trasporto marittimo,
5. difesa e protezione contro calamità naturali e di altro genere,
6. aree di conservazione della natura,
7. aree di sfruttamento delle materie prime,
8. ricerche scientifiche,
9. cavi sottomarini, gasdotti e condutture,
10. turismo e tempo libero,
11. patrimonio culturale,
12. sviluppo urbano.

Oltre a quelli elencati, il piano coordina anche altri usi registrati nell'area, che colloca nelle dodici singole aree elencate. Gli usi individuali vengono ampliati e integrati.

2. Zona

Il piano regolatore marittimo comprende il mare territoriale e le acque marine interne della Repubblica di Slovenia e la fascia costiera. Il mare territoriale comprende il mare tra la linea di base e il confine di Stato della Repubblica di Slovenia in mare (confine marittimo). Le acque marine interne della Repubblica di Slovenia comprendono tutti i porti, le baie e la rada del porto di Capodistria, delimitata dal meridiano 13° 40' a est e dal parallelo 45° 35' a nord.

Il confine marittimo tra Italia e Jugoslavia è stato delineato dal Trattato di Osimo. Il confine marittimo tra Slovenia e Croazia è stato deciso dal Tribunale di arbitraggio con la sentenza del 29 giugno 2017 che ha anche permesso di stabilire definitivamente l'estensione territoriale del mare sloveno.

La fascia costiera è determinata in conformità al Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere nel Mediterraneo (di seguito: GIZC). La fascia costiera comprende la componente marina e quella terrestre.

La componente marina della fascia costiera si estende per 150 metri nella direzione dalla linea di costa verso il mare. Sono escluse dalla fascia costiera nel mare le aree degli atti statali di pianificazione del territorio in vigore e le aree dei porti e dei marina.

4. Significato delle espressioni utilizzate

L'acquacoltura è l'allevamento di tutti gli organismi acquatici e comprende sia l'allevamento di organismi di acqua dolce sia l'allevamento di organismi marini (**maricoltura**). Si allevano principalmente pesci, in mare anche molluschi per l'alimentazione, e la coltivazione delle alghe sta diventando sempre più importante, sia per scopi alimentari che cosmetici. Dal punto di vista dell'intensità l'allevamento ittico si divide in allevamento intensivo, semi-intensivo ed estensivo.

La biodiversità è la diversità degli organismi viventi, che include la diversità all'interno e tra le varie specie, la diversità genetica e la diversità degli ecosistemi. La biodiversità è preservata in natura mantenendo l'equilibrio naturale.

La gestione integrata delle zone costiere consiste in una gestione e un uso sostenibile e dinamico delle zone costiere, tenendo conto della sensibilità degli ecosistemi costieri e del paesaggio, della diversità delle attività e degli usi.

Le attività in mare consistono nel lavoro, in attività legate a una specifica area o ramo, un settore all'interno dell'intero processo produttivo, legati al mare.

Un approccio ecosistemico significa lavorare perseguendo un equilibrio tra le attività umane e l'uso delle risorse naturali, necessario per il funzionamento a lungo termine dei sistemi naturali e la conservazione della loro integrità. In mare ciò significa che il carico complessivo delle attività antropogeniche non deve mettere a repentaglio il buono stato ambientale e la capacità degli ecosistemi marini di rispondere adeguatamente ai cambiamenti indotti dall'uomo. Solo un tale approccio integrato contiene elementi di sviluppo sostenibile e combina gli aspetti ambientali, sociali ed economici della gestione, garantendo un uso sostenibile dell'ambiente marino anche alle generazioni future. La Commissione Europea mira a introdurre un approccio ecosistemico alla pianificazione dello spazio marittimo, al riguardo:

- tiene conto dell'eterogeneità degli ecosistemi marini,
- influenza nel tempo l'atteggiamento dell'uomo verso l'ambiente e le sue attività,
- costituisce un quadro per informazioni scientifiche nuove e finora irraggiungibili,
- indica i conflitti e la coesione tra gli utenti,
- indirizza la gestione settoriale verso un processo decisionale integrato.

Le acque di balneazione sono acque in cui un gran numero di persone fa il bagno o è previsto che faccia il bagno, o la balneazione è effettuata come uso diretto dell'acqua per l'attività delle zone di balneazione; la balneazione non è permanentemente vietata o permanentemente sconsigliata. La zona di balneazione viene stabilita dal governo sulla base della legislazione settoriale.

La zona di balneazione è l'area delle acque di balneazione in cui un gran numero di persone fa il bagno o si prevede che faccia il bagno; la balneazione non è permanentemente vietata o permanentemente sconsigliata, assieme alla frequentazione del relativo terreno costiero.

La balneazione è un uso generale dell'acqua ed è consentita ovunque non sia esplicitamente vietata (Legge sulle acque - ZV-1).

La linea di costa è la linea di confine tra la terraferma e il livello del mare ad un'altezza media della marea. Nella preparazione del piano regolatore marittimo si utilizza come linea di costa il confine amministrativo dei comuni costieri a contatto con il mare.

La zona costiera è l'area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui l'interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse complessi,

costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socioeconomiche (articolo 2 del Protocollo GIZC).

La zona costiera in mare è delimitata dal limite esterno del mare territoriale degli Stati contraenti (articolo 3, paragrafo 1 del Protocollo GIZC).

La zona costiera sulla terraferma è delimitata dal limite delle unità costiere, come stabilito dagli Stati contraenti – zona di quattro comuni costieri (articolo 3, paragrafo 1 del Protocollo GIZC).

La fascia costiera iniziale è una zona costiera larga almeno 100 metri dalla linea di costa verso la terraferma dove non è permesso edificare (paragrafo 2 dell'articolo 8 del Protocollo).

I corridoi blu sono principalmente collegati alle superfici dell'acqua e al ciclo dell'acqua. I corridoi blu consentono la migrazione degli organismi acquatici in tutte le fasi dello sviluppo, il trasferimento di sostanze, energia e anche alcune attività antropiche nell'uso dei servizi ecosistemici, come ad esempio la navigazione turistica sostenibile.

I corridoi blu si dividono in tre livelli: macro (es. Macroregioni), meso (es. Aree transfrontaliere) e micro (es. Pianificazione territoriale comunale, intercomunale o nazionale).

Riconoscendo, mantenendo o creando corridoi blu, migliora o si garantisce addirittura la biodiversità e la riserva di altri servizi ecosistemici interconnessi. In quanto tali, i corridoi blu sono riconosciuti come parte dell'infrastruttura verde.

La fascia costiera terrestre con gli adeguamenti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8 del Protocollo è adattata alle condizioni lungo la costa slovena e può essere più stretta o più larga della fascia costiera iniziale. La fascia costiera terrestre comprende almeno le aree protette esistenti in natura, le acque interne, la costa naturale (scogliere e aree forestali), le saline e il paesaggio culturale (terreni agricoli, forestali e costruzioni disperse adattate al rilievo naturale). Sono escluse dalla fascia costiera terrestre le aree degli atti statali di pianificazione del territorio in vigore, le aree urbanizzate e le aree di porti e marina.

L'estensione della fascia costiera terrestre, che deve essere determinata dalla Slovenia ai sensi del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo, è determinata dalle comunità locali in conformità con le loro competenze di pianificazione territoriale (con gli atti di pianificazione territoriale comunale), che tengono conto al riguardo delle linee guida per la determinazione dell'estensione della zona costiera sulla terraferma, fornite dal presente piano secondo le singole unità di pianificazione territoriale (EUP).

La fascia costiera in mare si trova a 150 metri dalla linea di costa verso il mare. Sono escluse dalla zona costiera in mare le aree degli atti statali di pianificazione del territorio e le aree dei porti e dei marina.

La fascia costiera comprende la zona costiera sulla terraferma e la zona costiera in mare.

Il territorio costiero è una fascia costiera di 25 metri così come è definita nella Legge sulle acque (ZV-1).

La via d'acqua nel mare territoriale e nelle acque marine interne della Repubblica di Slovenia è una striscia di mare abbastanza profonda e larga per la navigazione sicura della nave e, se necessario, contrassegnata da strutture per la sicurezza della navigazione. Le strutture per la sicurezza della navigazione sulle vie d'acqua sono fari, fanali costieri, boe e altri segnali, stazioni di segnalazione e radio, dispositivi ottici, acustici, elettrici, elettronici, radar e altri dispositivi per la navigazione sicura in mare, sulle vie d'acqua e nei porti.

La piattaforma balneare (anche: piattaforma per i bagnanti, struttura fissata per bagnanti, struttura balneare fissata) è una piattaforma galleggiante o costruita in mare, posizionata o ancorata su pilastri/pali. È pensata per i bagnanti e non per l'ormeggio delle imbarcazioni. Può essere a contatto della linea di costa. Può essere ancorata o fissata con supporti alla banchina (piattaforma prefabbricata / scomponibile). Ha un'estensione fino a 100 m².

Il pontile balneabile (anche: pontile per i bagnanti, pontile balneabile, pontile balneabile fissato in più punti, pontile balneabile ancorato): è un pontile galleggiante o costruito, ~~lungo fino a 70 m e largo fino a 4 m~~, posto o ancorato su pilastri/pali e ad almeno 50 m dal primo molo successivo. Serve ai bagnanti e non a ormeggiare le imbarcazioni. Ha un'estensione fino a 50 m di lunghezza e fino a 100 m² di superficie.

La pianificazione dello spazio marittimo è il processo mediante il quale le autorità competenti di uno Stato membro analizzano e organizzano le attività antropiche nelle aree marine al fine di raggiungere obiettivi ecologici, economici e sociali.

La pianificazione dello spazio marittimo è specifica a causa della possibile implementazione simultanea di attività e usi conformi. Oltre agli aspetti territoriali, vengono pianificati anche gli aspetti temporali poiché sono possibili diverse attività e usi in periodi diversi. È previsto l'uso del livello dell'acqua, di torri dell'acqua, del fondale marino e dello strato sottostante il fondale marino. L'attuazione della maggior parte delle attività e degli usi in mare è legata ai regimi giuridici esistenti (accordi interstatali, concessioni, altri atti giuridici).

Nella pianificazione marittima si deve realizzare un coordinamento costruttivo orizzontale e verticale degli interessi secondo i principi dell'approccio ecosistemico garantendo la partecipazione di un'ampia gamma di soggetti interessati all'amministrazione e alla gestione dell'ambiente marino come valore di importanza nazionale.

I regimi giuridici relativi all'uso del mare sono norme giuridiche in base alle quali una norma nel campo del diritto amministrativo determina le modalità di godimento dei diritti e degli obblighi speciali concessi in un'area chiaramente definita. Possono essere introdotti solo quando vi è una base nella legge e sono forniti i criteri in base ai quali il regime giuridico può essere determinato in modo univoco. I regimi giuridici per l'uso del mare possono riguardare, ad esempio, un'area protetta – conservazione della natura, acque portuali, rade, vie d'acqua, acque di zone di balneazione regolamentate o dichiarate, acque di maricoltura.

I regimi giuridici relativi alla protezione del patrimonio sono regole che, tenendo conto della rilevanza sociale del patrimonio e sulla base della sua valutazione, concretizzano i vincoli e determinano le misure legali, amministrative, organizzative, finanziarie e di altro tipo da parte dello Stato e dei comuni, finalizzate all'esistenza e all'arricchimento del patrimonio.

Il porto è un'area acquatica e costiera che comprende: una rada, parti di costa costruite o non costruite, frangiflutti, dispositivi e strutture che servono per l'ormeggio, l'ancoraggio e la protezione delle navi, la costruzione e la manutenzione delle imbarcazioni, l'imbarco e lo sbarco di persone e merci, lo stoccaggio e altre operazioni con le merci, la produzione, la lavorazione, il controllo e la finitura di merci e altre attività economiche che hanno un legame reciproco dal punto di vista economico, dei trasporti o tecnologico. La Repubblica di Slovenia o la comunità locale affidano all'autorità portuale la gestione, la direzione e lo sviluppo dell'infrastruttura portuale di cui al paragrafo precedente, concedendo una concessione.

I porti sono:

- porti destinati al trasporto pubblico (nazionale e / o internazionale);
- porti per scopi specifici (pesca, sport, turismo, attività locale, altro - utilizzati dagli operatori economici per svolgere le loro attività, ma non destinati al trasporto pubblico);
- porti militari.

Il Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere nel Mediterraneo è uno dei protocolli della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della zona costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona). Il Protocollo è stato ratificato dall'Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia con l'Atto di Ratifica del Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere nel Mediterraneo (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 84/2009). Secondo il Protocollo, la Slovenia come paese deve creare una fascia costiera come area di gestione speciale, istituire una struttura di gestione per la gestione

integrata della fascia costiera (tra diversi livelli amministrativi e tra diversi settori, tra le parti interessate dell'economia e della società civile).

L'uso del mare comprende lo svolgimento di determinate attività, come ad esempio la navigazione, il nuoto, l'allevamento di organismi marini, la produzione di calore. L'uso del mare è soggetto a regolamentazione e può essere giuridicamente limitato o consentito a determinate condizioni, prescritte dalla legge.

L'industria della pesca è un'attività che include la pesca, la lavorazione e la commercializzazione del pesce e dei prodotti ittici. Secondo la classificazione standard delle attività nella Repubblica di Slovenia, la pesca comprende anche la pesca in mare e l'allevamento di organismi marini, nonché la lavorazione, ovvero la lavorazione e l'inscatolamento di pesce, crostacei e molluschi. La pesca si divide in pesca commerciale e non commerciale. Nel presente documento, la maricoltura viene esaminata in un capitolo a parte.

La pesca riguarda la cattura dei pesci e viene effettuata in conformità con la Legge sulla pesca marittima (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 115/06, 76/15 e 69/17). La pesca comprende la pesca commerciale, che è un'attività di profitto, e la pesca non commerciale, che è un'attività senza scopo di lucro ed è destinata al lavoro scientifico e di ricerca e alla pesca sportiva. **La pesca commerciale** viene effettuata sulla base di un permesso di pesca commerciale valido e di un permesso di pesca commerciale speciale. **La pesca non commerciale** viene effettuata sulla base di una licenza di pesca non commerciale valida o di un permesso di pesca valido. **La pesca nel tempo libero** è la pesca sportiva che si effettua nel tempo libero. Il metodo di conduzione della pesca sportiva in mare (pesca dalla riva, dall'imbarcazione e pesca con un fucile subacqueo) è determinato in dettaglio dalle normative settoriali.

Lo sforzo di pesca è il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; mentre per un gruppo di pescherecci si tratta della somma degli sforzi di pesca di tutti i pescherecci del gruppo.

Il mare sloveno, detto anche: il mare, comprende il mare territoriale e le acque marine interne della Repubblica di Slovenia.

Le saline sono un luogo in riva al mare attrezzato per estrarre il sale dall'acqua di mare nella parte calda dell'anno. Sono costituite da campi di sale, canali, argini con muri di pietra, chiuse, case dei salinai, sentieri, ponti, pompe, ecc. Le saline offrono rifugio a molte specie animali e vegetali. Le zone umide costiere, comprese le saline, svolgono un ruolo speciale nell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Lo stato dell'ambiente marino è descritto in conformità alla Direttiva 2008/56/CE - Azione dell'UE nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia marina) stabilendo lo stato di 11 descrittori di qualità che descrivono lo stato ambientale delle acque marine in base alle caratteristiche naturali, alle pressioni e agli impatti delle attività antropiche. I descrittori descrivono le caratteristiche biologiche, morfologiche, idrologiche, fisico-chimiche dell'ambiente marino, nonché le pressioni/i carichi su di esso (ad esempio: attività turistiche, pesca). I descrittori sono utilizzati anche come dati di input nel processo di pianificazione territoriale marittima.

I corridoi verdi collegano tra loro le aree verdi sulla terraferma. Con i corridoi verdi e blu o i camminamenti si collegano le singole aree centrali delle infrastrutture verdi in una rete globale.

Il sistema verde è un sistema completo di aree verdi, altre strutture naturali e connessioni tra di loro. Serve allo sviluppo, la protezione e la gestione di tali aree per garantire un ambiente di vita di qualità e la realizzazione di funzioni sociali, ambientali, ecologiche, climatiche, economiche, culturali, strutturali e progettuali. Con il sistema verde si progettano a vari livelli le infrastrutture verdi, una rete strategicamente pianificata di aree naturali e seminaturali e le connessioni tra di loro che sono progettate e gestite in modo tale da fornire un'ampia gamma di benefici per la natura, la popolazione e l'economia.

II. FINALITÀ

Il Piano regolatore marittimo è un documento strategico generale (di sviluppo territoriale) che fornisce linee guida di sviluppo territoriale per le attività e gli usi nel mare sloveno e nella fascia costiera sulla terraferma.

Il Piano regolatore marittimo è un programma d'azione per l'attuazione della Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia in mare. È stato redatto in conformità con la Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff. della Repubblica di Slovenia, n. 61/2017; di seguito: ZureP-2), e in conformità con le disposizioni dell'articolo 67 della Legge ZureP-2 è armonizzato con i piani di gestione adottati in conformità con le norme che disciplinano le acque.

È redatto in conformità alla Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28/8/2014, pag.135), di seguito denominata: Direttiva).

È preparato in conformità con la Convenzione di Barcellona e la decisione di stabilire un quadro regionale comune e un quadro concettuale per la pianificazione dello spazio marittimo nel Mediterraneo (IG.24/5, COP 21, dicembre 2019).

È redatto tenendo conto degli impegni internazionali, della legislazione nazionale, degli atti giuridici e territoriali applicabili, delle basi professionali degli organismi di pianificazione del territorio, dei documenti di sviluppo nazionale delle singole aree legate al mare, dei punti di partenza per lo sviluppo delle comunità locali, del coordinamento con le parti interessate nel processo e dell'esperienza di numerosi progetti legati al campo della pianificazione del mare sloveno e della zona costiera.

È realizzato con la consapevolezza dei cambiamenti climatici e del potenziale innalzamento del livello del mare.

La finalità dell'elaborazione del presente piano è quella di armonizzare le attività e gli usi in mare e nella fascia costiera sulla terraferma in modo da consentire un miglioramento permanente dello stato dell'ambiente marino.

Tale piano impedisce la realizzazione di interessi unilaterali a scapito di altre attività e funge da quadro normativo per garantire la gestione sostenibile delle risorse esistenti.

A tal fine, il Piano regolatore marittimo:

- fornisce linee guida per lo sviluppo territoriale, per l'inserimento e il coordinamento reciproco delle attività e degli usi,
- fornisce misure territoriali e di gestione, e
- determina le modalità di monitoraggio per l'attuazione del presente piano.

Il contenuto del presente piano rappresenta un punto di partenza vincolante per gli atti strategici ed esecutivi a livello nazionale, regionale e locale, per l'attuazione di tutte le attività, i regimi e gli usi in mare, per le misure territoriali e di gestione in mare e nella fascia costiera sulla terraferma. Il presente atto non interviene nelle norme, nei regimi legali e nei rapporti giuridici esistenti, nonché negli atti strategici ed esecutivi all'entrata in vigore del Piano regolatore marittimo. Ciò vale anche per i piani regolatori e gli atti esecutivi delle comunità locali.

Il presente piano è destinato alla futura armonizzazione dei regimi giuridici, delle attività e degli usi nel mare sloveno e nella fascia costiera sulla terraferma come punto di partenza vincolante.

III. QUADRO TEMATICO DELLA PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO

1. Quadro generale

Interesse ecologico del mare

Il mare è l'habitat della maggior parte delle specie del nostro pianeta. Le alghe marine producono la maggior parte dell'ossigeno di cui abbiamo bisogno per vivere sulla Terra. Il Mar Mediterraneo ospita habitat marini rari e importanti, un numero significativo di endemiti e un numero di specie a rischio di estinzione. Il Mediterraneo è riconosciuto come uno dei 25 punti di biodiversità più importanti al mondo. Quest'area, che copre meno dell'uno per cento degli oceani del mondo, ospita tra il 4 e il 18 per cento di tutte le specie marine conosciute nel mondo.

Corridoi verdi e blu

Le singole aree centrali dell'infrastruttura verde vengono connesse in una rete globale con i corridoi verdi e blu. Si parla di corridoi verdi quando si collegano le aree verdi sulla terraferma, mentre i corridoi blu sono principalmente collegati alle superfici d'acqua e al ciclo dell'acqua. I corridoi blu consentono la migrazione degli organismi acquatici in tutte le fasi dello sviluppo, il trasferimento di sostanze, energia e anche alcune attività antropiche nell'uso dei servizi ecosistemici, come ad esempio la navigazione turistica sostenibile.

Riconoscendo, mantenendo o creando corridoi blu, migliora o si garantisce addirittura la biodiversità e la riserva di altri servizi ecosistemici interconnessi che sono richiesti anche dall'uomo in una determinata area. In quanto tali, i corridoi blu sono riconosciuti come parte dell'infrastruttura verde.

L'importanza della tutela della natura per il mare e la costa del mare

Il mare sloveno e la zona costiera pertinente comprendono molte aree di protezione della natura. Queste aree sono estremamente ricche, con un altissimo livello di biodiversità sia in termini di ecosistemi che di diverse specie vegetali e animali in essi contenute. A causa delle loro piccole dimensioni, sono estremamente sensibili e sotto grande pressione per il forte sviluppo delle regioni circostanti. In Slovenia le risorse naturali sono protette, viene preservato l'equilibrio naturale e la biodiversità e vengono tutelati i fenomeni naturali rari, preziosi e famosi. La protezione della natura ha un significato e un interesse sia nazionale che internazionale, importante sia per le generazioni presenti che per quelle future.

Importanza storico-culturale, storica e simbolica del mare sloveno

Il mare sloveno comprende la parte settentrionale del Mar Adriatico e parte del Mar Mediterraneo. Molte attività e relativi usi del suolo marino sono tradizionalmente associati all'ambiente marino, quindi la loro presenza nell'area ha un più ampio carattere sociale ossia un'importanza sociale (affari marittimi, pesca, produzione di sale, raccolta e allevamento di organismi marini, turismo marittimo, strutture come i mandracchi ...). Il presente piano garantisce le condizioni per una loro esistenza a lungo termine e uno sviluppo qualitativo.

L'importanza del patrimonio culturale subacqueo del mare e della costa marina

Precedenti ricerche sulla parte di mare slovena e la costa del Golfo di Trieste hanno attirato l'attenzione sul grande potenziale scientifico e formativo dei siti archeologici sommersi che hanno anche un carattere globale grazie alla natura di collegamento del mare. Sono rilevanti l'importanza del patrimonio culturale sottomarino per la conoscenza dei cambiamenti ambientali e climatici nell'Olocene e lo studio della popolazione preistorica dell'area prima della trasgressione marina, nonché le navi, i porti, gli allevamenti ittici e altre strutture marittime e collegamenti e contatti interculturali nella preistoria, nell'antichità e nei periodi più recenti fino all'era moderna. Il presente piano garantisce le condizioni per la conservazione permanente dei siti archeologici sommersi e incoraggia la cooperazione interdisciplinare nella ricerca sul

patrimonio culturale sottomarino come parte integrante dell'ambiente marino naturale.

La produzione del sale è un'attività che si svolgeva nel mare sloveno già nel IX secolo. Le saline dell'Adriatico settentrionale hanno avuto per secoli un impatto molto grande sulle economie dei paesi e degli stati urbani dell'area. Sono state la causa di molte controversie politiche e guerre. Il sale era una materia prima preziosa e un bene strategico per la sua utilità. Era importante per la conservazione degli alimenti e per la produzione di polvere da sparo.

Le saline di Pirano furono fondate nell'804 e comprendevano le antiche saline di Fasana a Lucia (l'odierna marina a Lucia), le più piccole saline di Strugnano e le più grandi saline di Sicciole. Il patrimonio culturale delle saline di Pirano riflette la vita secolare e il lavoro dei salinai della costa nord-orientale del mare Adriatico. Delle saline un tempo numerose nel Golfo di Trieste, si sono conservate solo Sicciole e Strugnano, per questo sono ancora più importanti: di eccezionale importanza sono il patrimonio etnologico, tecnico, storico, urbanistico e paesaggistico. Le saline di Sicciole e di Strugnano sono le uniche operanti in Slovenia e le uniche saline di questa parte dell'Adriatico che ancora producono sale e mantengono il tradizionale processo di produzione artigianale.

Le saline di Sicciole sono uno dei pochi paesaggi che possono essere tracciati per almeno 700 anni, e le fonti più antiche risalgono al IX secolo, durante lo sviluppo dei comuni urbani e dello Stato di Venezia. Viene attribuito un particolare valore paesaggistico alla parte meridionale delle saline di Sicciole, chiamata Fontanigge, che è l'unica che ha conservato il carattere medievale delle antiche saline di Pirano. Si tratta di una straordinaria peculiarità poiché non ci sono molti paesaggi simili al mondo che vantano una tradizione così ricca di raccolta manuale del sale. Un dato preoccupante è che l'area è stata abbandonata da quasi cinquant'anni mettendo così a rischio parte delle saline di Sicciole. Con l'abbandono delle saline di Fontanigge è iniziato un fragile e delicato rapporto di coinvolgimento sul territorio, in quanto i processi di rinaturazione portano all'inevitabile collasso del sistema paesaggistico culturale.

La tradizione millenaria della produzione del sale nelle saline di Sicciole ha creato un paesaggio eccezionale che è il risultato di una convivenza armoniosa e sostenibile tra uomo e natura. Secoli di conoscenza sono nascosti nel sistema di saline, canali, corsi d'acqua, chiuse, mulini a vento e case dei salinai. Il patrimonio tangibile è il risultato di questa conoscenza.

Le saline esistevano anche all'ex foce del fiume Badaševica a Capodistria, nell'area dell'attuale baia di Val Stagnon e vicino ad Ancarano.

La pesca ha una lunga tradizione in Slovenia. Gli sloveni avrebbero iniziato a pescare subito dopo essersi trasferiti sulla costa adriatica, cioè intorno all'VIII secolo, con gli strumenti che conoscevano fino ad allora - tra le testimonianze più riconoscibili di quel tempo c'è sicuramente lo zopolo ("čupa" in sloveno), uno scafo primitivo ricavato da un tronco che è rimasto in uso fino alla Seconda guerra mondiale. Lo sviluppo in questa parte dell'Adriatico è stato ostacolato dalla mancanza di porti. Pertanto, sono rimasti in uso per molto tempo imbarcazioni più piccole e zopoli, poiché i pescatori non avevano dove tenere le navi più grandi. Dopo la costruzione dei moli alla fine del XIX secolo, iniziò una rapida ascesa. La pesca commerciale in mare fa parte dell'identità slovena ed è un importante patrimonio culturale.

Per pesca in senso stretto si intende la pesca commerciale e non commerciale (pesca per la ricerca scientifica e pesca sportiva) in mare. Per le zone costiere, la pesca commerciale marittima è importante anche in termini economici, soprattutto attraverso il turismo e l'approvvigionamento di pesce fresco nei ristoranti. Sebbene i pescatori sloveni possano pescare nel mare sotto la sovranità della Repubblica di Slovenia e in alto mare, la pesca è limitata al mare sloveno, che comprende le acque marine interne e il mare territoriale della Repubblica di Slovenia, principalmente a causa delle piccole dimensioni delle navi.

Anche la maricoltura in Slovenia ha una tradizione e una continuità che dura quarant'anni. In termini economici, sta diventando una parte importante della pesca, con una produzione cinque volte superiore agli sbarchi della pesca commerciale negli ultimi anni.

Gli affari marittimi hanno una lunga tradizione in Slovenia che si può seguire a partire dal XIII secolo. Fino alla metà del XX secolo, Trieste in particolare era diventata una metropoli e un porto di importanza europea e mondiale, mentre le altre città costiere slovene erano porti locali insignificanti e senza grandi industrie. Dopo il 1954, quando la maggior parte del Litorale sloveno si unì alla Jugoslavia e Trieste e le sue immediate vicinanze rimasero in Italia, lo sviluppo degli affari marittimi prese una direzione significativamente diversa. L'incarico di assumere il ruolo di Trieste fu trasferito alle città da Capodistria a Pirano. A Capodistria, che ha le migliori condizioni naturali nella sua posizione regionale, toccò il compito di porto dell'entroterra sloveno e inizialmente del più ampio spazio jugoslavo, ma anche di porto di transito. Pirano e i suoi dintorni hanno tradizionalmente svolto il ruolo di centro delle compagnie e delle istituzioni marittime e della cantieristica.

Nel 1954 iniziò a operare a Pirano la compagnia marittima Splošna plovba cui è stata collegata la crescita e l'affermazione dell'industria marittima slovena. Al momento della sua fondazione, aveva un totale di tre navi con 12.147 tonnellate di capacità di carico ma alla fine del 1961 ne aveva già 16 con 156.466 tonnellate in totale. La compagnia Splošna plovba ampliò la sua attività dalla navigazione costiera e tramp alla navigazione di linea (la linea Adriatico-USA-Adriatico e la linea intorno al mondo in direzione orientale) e nel 1961 trasportò già quasi 900.000 tonnellate di merci ossia accumulò 4.200.000 tonnellate miglia. Nelle nuove condizioni anche la cantieristica fece grandi progressi, concentrata inizialmente a Pirano e successivamente a Isola.

La crescita e lo sviluppo dell'istruzione secondaria, superiore e universitaria sulla costa slovena è anche collegata alla crescita degli affari marittimi.

La cantieristica navale ha una lunga tradizione in Slovenia. Pirano era una città di cantieri navali già all'inizio del XIX secolo. Le prime fonti scritte sul cantiere navale di Pirano risalgono al 1322. Prima e durante la Seconda guerra mondiale, i cantieri navali di Pirano nell'Adriatico settentrionale erano aziende di costruzione navale molto importanti. Fino al 1974 l'area dei cantieri navali era situata nella zona di S. S. Bernardino. All'inizio della costruzione del complesso turistico alberghiero, il cantiere navale si trasferì a Isola.

Oggi, nel Canale di San Bartolomeo, nell'area dell'ex cantiere navale di Isola e nell'area dei porti e dei marina, operano piccole officine di riparazione delle imbarcazioni.

Importanza economica e sociale del mare sloveno e della zona costiera

L'ambiente marino nella Repubblica di Slovenia consente alle persone di svolgere varie attività e porta molti vantaggi all'economia e alla società slovena. L'uso dello spazio marino è intenso ed estremamente diversificato. Le attività legate all'ambiente marino hanno generato 544,9 milioni di euro di valore aggiunto (VA) nel 2016, contribuendo per il 2,6% al VA totale del paese. Il numero di dipendenti in FTE (FTE: full time equivalent - unità di misura per il numero di dipendenti a tempo pieno) è stato nel 2016 di 14.618 in attività legate all'ambiente marino, il che rappresenta il 2,2% di tutti i dipendenti nella Repubblica di Slovenia. Allo stesso tempo, queste attività influenzano anche il tasso di disoccupazione registrato che nei comuni costieri è inferiore al tasso di disoccupazione registrato nel paese.

I settori del trasporto marittimo, dell'industria, del turismo e del tempo libero, nonché del trasporto terrestre, sono i quattro settori più importanti legati all'ambiente marino in Slovenia in termini di valore aggiunto, con il settore del trasporto marittimo che genera circa il 40% di tutte le attività a valore aggiunto legate all'ambiente marino nella Repubblica di Slovenia. I settori dell'industria e del trasporto marittimo sono importanti anche dal punto di vista sociale, in quanto consentono alla metà dei dipendenti (in FTE) di lavorare in attività legate all'ambiente marino. Seguono il settore del turismo e del tempo libero e le attività urbane che insieme contribuiscono per un terzo dei posti di lavoro. Gli altri settori legati all'ambiente marino (pesca marittima e maricoltura, produzione di sale, agricoltura e trasporto aereo) contribuiscono meno al valore aggiunto e all'occupazione, solo il settore della gestione e smaltimento dei rifiuti contribuisce leggermente di più (oltre il 3%).

Tuttavia, la pesca marittima e la maricoltura rappresentano una certa attività economica tradizionale di importanza locale e, di conseguenza, offrono posti di lavoro.

Oltre ai benefici diretti delle attività legate all'ambiente marino, che si riflettono nel valore aggiunto e nell'occupazione, queste attività creano anche effetti indiretti derivanti dall'attività indotta di altre attività. Ad esempio, il turismo delle navi da crociera crea vantaggi anche per altre destinazioni turistiche in Slovenia e aiuta ad aumentare la visibilità della Slovenia come destinazione turistica.

Le attività legate all'ambiente marino creano anche altri vantaggi. Le aziende del settore del trasporto marittimo contribuiscono all'affermazione della Slovenia come paese marittimo, sostengono finanziariamente progetti nei settori della cultura, dello sport, dell'ambiente e delle attività umanitarie e forniscono borse di studio a studenti delle scuole secondarie e a universitari per le professioni marittime, offrono stage e tutoraggio e partecipano al rinnovamento dei contenuti dei programmi di studio. Le attività del turismo costiero influenzano indirettamente la creazione di posti di lavoro in altre attività, poiché arricchiscono gli eventi nei comuni costieri con manifestazioni sportive e culturali. Le terme e le colonie per bambini consentono anche ai gruppi più vulnerabili della popolazione di godere dell'ambiente marino. La pesca marittima, la maricoltura e l'agricoltura nei comuni costieri contribuiscono all'autosufficienza alimentare degli sloveni. Le attività agricole contribuiscono anche alla conservazione del paesaggio culturale. Le attività di pesca marittima e di estrazione del sale consentono la conservazione del patrimonio culturale e della tradizione e allo stesso tempo influenzano la diversificazione dell'offerta turistica costiera slovena. Altri vantaggi dell'ambiente marino sono la possibilità di svolgere attività sportive, amatoriali e ricreative in mare e osservare l'ambiente marino, il che influisce inoltre sull'attrattiva della costa slovena come destinazione turistica.

L'utilizzo economico del mare sloveno e della zona costiera comprende in particolare:

- i porti, le vie navigabili per il traffico merci e passeggeri e i porti per la pesca,
- l'area in cui vengono svolte le attività turistiche,
- la pesca e la maricoltura; l'area di cattura e allevamento di organismi marini,
- la zona di produzione del sale,
- la produzione potenziale di elettricità (energia delle maree, delle correnti marine), energia del mare come fonte di raffreddamento e riscaldamento.

Il significato storico e simbolico del mare deriva dall'attaccamento simbolico al "mare sloveno" e dall'idea che il mare sia una "finestra slovena sul mondo". Il mare sloveno appare nelle canzoni popolari slovene, nella poesia, nella letteratura e negli stemmi.

2. Il ruolo del mare sloveno e della zona costiera in uno spazio più ampio

Il mare sloveno è una parte relativamente piccola e poco profonda del Golfo di Trieste, dell'Adriatico e del Mediterraneo. Di conseguenza, gli impatti transfrontalieri sul mare e nella zona costiera slovena sono significativamente maggiori dell'impatto delle singole attività e usi sullo stesso mare territoriale sloveno, nella fascia costiera o nell'entroterra. I vasti impatti transfrontalieri a cui sono esposti il mare e la costa slovena ne causano l'estrema vulnerabilità.

Sul mare sloveno esiste uno schema di separazione dei canali di transito, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (Atto di ratifica del memorandum d'intesa tra il governo della Repubblica di Slovenia, il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica Italiana per l'introduzione di un sistema di navigazione comune e di un programma di separazione dei canali di transito nella parte settentrionale dell'Adriatico settentrionale (Gazzetta ufficiale RS – Trattati internazionali, n. 27/00).


Le aree costiere urbane in Slovenia sono collegate con le aree costiere urbane in Croazia e in Italia, principalmente attraverso la creazione di linee di trasporto marittimo di passeggeri, la cooperazione tra i porti e la cooperazione nel campo dello sviluppo turistico.

Il mare sloveno è attraversato da un corridoio blu a livello macro e da corridoi blu a livello meso. A livello macro si sviluppano le principali traiettorie, formando un'eco-connettività tra habitat marini, costieri e terrestri nei bacini fluviali nel caso di specie protette e habitat di praterie marine con la specie protetta della Posidonia, nonché specie ittiche economicamente importanti.

I principali corridoi verdi sulla terraferma sono interconnessi a livello macro e meso dalle aree centrali delle infrastrutture verdi e sono collegati ai corridoi blu tramite la rete fluviale e le foci dei fiumi.

La Slovenia può influenzare l'aspetto transfrontaliero nel quadro degli atti giuridici internazionali adottati e attraverso la cooperazione e il coordinamento con i paesi di confine. Il memorandum d'intesa può essere modificato o integrato su richiesta di una delle parti.

Una migliore cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri dell'UE è essenziale, in particolare nello sviluppo di reti energetiche, vie navigabili, condotte, cavi sottomarini, pesca e altre attività, nello sviluppo di reti coordinate di aree protette, corridoi verdi e blu e misure per la conservazione dello stato delle acque marine in quanto solo un intervento comune può contribuire notevolmente a una situazione favorevole. I paesi vicini devono cooperare per definire le aree marine protette (AMP) in mare aperto.



Carta 2: Impatti transfrontalieri del mare sloveno.

IV. OBIETTIVI

Il Piano regolatore marittimo consente un efficace coordinamento delle attività e degli usi con l'obiettivo di uno sviluppo territoriale globale nel mare sloveno e nella zona costiera, tenendo conto dei regimi di protezione. Consente un miglioramento permanente dello stato dell'ambiente marino.

Sul mare e nella zona costiera si dà la priorità a quelle attività che sono esclusivamente legate al mare o al contatto del mare con la costa e quindi non possono essere svolte altrove. Si tratta in particolare del trasporto marittimo, della pesca, della maricoltura, della produzione di sale, della conservazione della natura, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, della balneazione e di altre attività acquatiche ricreative, che devono essere tra loro bilanciate per spazio e ambito in modo da mantenere a lungo termine un buono stato dell'ambiente marino. Bisogna promuovere e sviluppare la consapevolezza del patrimonio e dei suoi valori e consentire a chiunque di avere accesso al patrimonio in un modo e in una misura che ne consentano la conservazione dell'autenticità e dell'integrità a lungo termine.

Si devono limitare le aree per le attività che sono sì legate al mare e alla costa, ma sono gravose in termini di ambiente (perdita della biodiversità, compromissione dei valori naturali, scarichi di acque reflue, petrolio, lubrificanti), aspetti territoriali (modifica della costa naturale o della linea di costa sulla costa naturale, impediscono l'accesso diretto al mare) o aspetti di conservazione della veduta (oscurano la vista del mare direttamente dalla riva). Per le attività che possono essere svolte anche al di fuori del mare e della costa, si dovrebbero cercare soluzioni alternative sulla terraferma o nell'entroterra della costa. È preferibile garantire un contatto tra il mare, la costa e l'entroterra attraverso collegamenti naturali e sistemazioni sostenibili. In accordo con il potenziale spaziale, le attività che hanno un impatto positivo sul mantenimento delle funzioni abitative vitali nelle città costiere vengono rafforzate sulla costa e nel suo entroterra, l'agricoltura e la pesca si sviluppano in connessione con il turismo e l'offerta locale e il turismo si concentra sulla qualità del servizio e sulla sostenibilità ambientale. La funzione turistica della costa e del mare non deve prevalere sulle funzioni vitali delle città costiere, come la funzione abitativa, la fornitura di servizi all'entroterra, l'istruzione, l'agricoltura. Il turismo punta sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale.

Il presente piano include anche le linee guida per la pianificazione del territorio nella fascia costiera sulla terraferma, che rappresentano un punto di partenza vincolante per la pianificazione del territorio a livello di Stato, regione e comunità locali. La considerazione dei punti di partenza del Piano regolatore marittimo nella pianificazione del territorio a livello nazionale, regionale e locale consentirà il coordinamento tra le comunità locali, le regioni, lo Stato e i singoli settori.

Il Piano regolatore marittimo tiene conto del fatto che l'area costiera slovena è un ambiente particolarmente vulnerabile a causa dei cambiamenti climatici, del previsto innalzamento del livello del mare e del complesso intreccio di attività e usi nel mare sloveno e nella zona costiera.

Il presente piano consente:

- lo sviluppo delle singole attività e usi nel mare e nella zona costiera slovena in conformità con i regimi di protezione e le possibilità di sviluppo e lo stato dell'ambiente marino;
- di identificare, mantenere o stabilire corridoi blu e verdi come parte dell'infrastruttura verde;
- lo sviluppo territoriale delle comunità locali in connessione con lo sviluppo di attività e usi in mare e sulla terraferma.

1. Obiettivi per singole aree

1.1 MARICOLTURA

Fino all'utilizzo della superficie esistente dei campi di allevamento, la maricoltura sarà effettuata nell'ambito delle attuali aree dei campi di allevamento. Anche prima dell'utilizzo dell'area esistente dei campi di allevamento, vengono stabilite aree aggiuntive per l'allevamento di specie nel fondale marino.

Saranno individuate ulteriori aree per l'attuazione della maricoltura, più appropriate di quelli esistenti. Quando si selezionano ulteriori aree per la maricoltura, sono considerati criteri importanti l'uso dello spazio, le aree di conservazione della natura, la conservazione della biodiversità, le aree di protezione del patrimonio culturale, importanti habitat marini, la qualità dell'acqua di mare, le risorse naturali, la prevenzione dell'introduzione e della diffusione di specie non autoctone e la disponibilità delle necessarie infrastrutture sulla terraferma. Verranno definite le condizioni per lo svolgimento di tale attività.

Sulla terraferma devono essere garantite o mantenute le infrastrutture necessarie per la maricoltura.

1.2 PESCA

La pesca sarà sviluppata nell'ambito dell'attuale quadro di aumento dello sforzo di pesca e sarà coordinata con altri regimi, attività e usi. Gli obiettivi sono di aumentare le riserve ittiche, aumentare il valore aggiunto delle attività e sostenere la pesca sostenibile.

Al fine di garantire una buona riserva di risorse alieutiche, le possibilità di pesca consentite per taluni esemplari ittici e gruppi di pesci saranno armonizzate a livello subregionale e lo sforzo di pesca sarà regolamentato. Saranno definite le zone di pesca e di utilizzo degli attrezzi da pesca, tenendo conto di altri regimi di attività e usi.

Sulla terraferma devono essere garantite o mantenute le infrastrutture necessarie per la pesca.

1.3 IMPIANTI E INFRASTRUTTURA PER LA RICERCA, LO SFRUTTAMENTO E L'ESTRAZIONE DI PETROLIO, GAS E ALTRE FONTI ENERGETICHE, MINERALI E INERTI E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Nella Repubblica di Slovenia, la ricerca, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio e gas naturale in mare sono vietati. È possibile ricercare e sfruttare le fonti di energia geotermica.

È necessario identificare le aree per il futuro sfruttamento dell'energia marina come fonte di energia rinnovabile. È una tecnologia delle pompe di calore, dove viene sfruttata la differenza di temperatura, nello spazio marino si tratta di tubi nell'acqua che catturano l'acqua di mare tecnologica e la rilasciano in mare. Si considerano criteri importanti l'uso del territorio, le aree di conservazione della natura, la conservazione della biodiversità, le aree di protezione del patrimonio culturale, importanti habitat marini, la qualità dell'acqua di mare, le risorse naturali presenti nell'ambiente e la disponibilità delle necessarie infrastrutture sulla terraferma.

1.4 ROTTE DI TRASPORTO MARITTIMO, FLUSSI DI TRAFFICO E ATTIVITÀ DI TRASPORTO MARITTIMO

Si mantiene e sviluppa la politica economica e di sviluppo orientata sui traffici marittimi della Slovenia. La Slovenia è un paese marittimo che persegue già una politica economica e di sviluppo orientata verso i traffici marittimi. Capodistria e la vasta area urbana costiera rappresentano il punto di ingresso attraverso cui il corridoio Baltico - Adriatico collega il trasporto terrestre e marittimo di passeggeri e merci all'UE ed è importante per l'inserimento internazionale della Slovenia e lo sviluppo economico dell'entroterra.

Il sistema di separazione dei canali di transito, gli attuali corridoi navigabili e le aree portuali, comprese le rade, vengono mantenuti e sviluppati e coordinati con altri usi ove possibile.

La cantieristica e la formazione nel settore dei trasporti marittimi vengono mantenute e sviluppate.

Criteri importanti sono l'uso del territorio, le aree di conservazione della natura, la conservazione della biodiversità, le aree di protezione del patrimonio culturale, importanti habitat marini, la qualità dell'acqua di mare, le risorse naturali dell'ambiente e la disponibilità delle necessarie infrastrutture sulla terraferma. Devono essere introdotte misure per prevenire l'inquinamento e la diffusione di organismi nocivi da parte dell'acqua di zavorra.

1.5 DIFESA E PROTEZIONE CONTRO CALAMITÀ NATURALI E DI ALTRO GENERE

Nel campo della difesa e protezione contro le calamità naturali e di altro genere in mare e nella fascia costiera, vengono garantite condizioni adeguate per l'intervento delle Forze armate slovene in stato di emergenza o di guerra e delle forze di protezione, salvataggio e assistenza in caso di calamità naturali e di altro tipo. In periodo di pace vengono forniti i requisiti di formazione per questi interventi, coordinando le attività e gli usi con altri regimi, attività e usi.

1.6 CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Si ampliano le Aree marine protette esistenti (AMP) e se ne aggiungono altre. Usi, regimi e attività vengono armonizzati con l'intento di raggiungere gli obiettivi di protezione definiti, i regimi di protezione e le linee guida per sviluppare le singole attività sulle aree AMP e il raggiungimento di un buono stato dell'ambiente marino. Vengono definite misure come la designazione di "Aree Marine Particolarmente Sensibili" (PSSA: Particularly Sensitive Sea Area) o "Aree di limitazione di alcune attività nautiche" (ATBA: Area to be avoided) e l'istituzione di un "sistema di separazione dei canali di transito" (TSS). Bisogna garantire la connettività tra aree importanti per conservare la natura marina e costiera (ZI: infrastruttura verde).

Le aree protette esistenti (aree Natura 2000 e aree protette, vale a dire parchi paesaggistici, monumenti naturali, riserve naturali e monumenti di natura formata) e altre aree importanti per la conservazione della natura (valori naturali, aree ecologicamente significative) in mare e sulla costa sono protette. L'utilizzo del mare e del litorale marittimo, nonché lo sviluppo delle attività sono orientati secondo le linee guida per la tutela dei valori naturali e delle aree ecologicamente significative, con il programma di gestione del sito Natura 2000 e i regimi di protezione e piani di gestione delle aree AMP.

Vengono preservate le parti naturali sulla riva del mare e, ove possibile, le parti alterate vengono ripristinate in modo sostenibile. La riva del mare sloveno è preservata nella sua forma naturale solo su meno del 20% della costa slovena. Solo su questo quinto scarso della costa slovena è possibile trovare tutte le fasce costiere conservate, compresa la zona degli spruzzi o piano sopralitorale.

I tipi essenziali di habitat dal punto di vista della conservazione della biodiversità marina sono adeguatamente protetti. Si tratta di tipi di habitat qualificati in Natura 2000 e tipi di habitat che sono definiti importanti per la conservazione della natura in conformità con la Convenzione di Barcellona. Vengono identificate le aree con gli attuali tipi di habitat e misure di protezione.

Vengono proposte misure appropriate per monitorare la diversità delle specie e l'abbondanza di specie non

autoctone nel mare sloveno.

Vengono proposte misure appropriate per garantire uno stato di conservazione favorevole delle specie e degli habitat vegetali e animali autoctoni. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle specie altamente mobili (delfini e altri mammiferi marini, rettili, uccelli e pesci). Devono essere monitorati a livello subregionale e bisogna prendere misure territoriali o di altro tipo che contribuiranno a raggiungere uno stato di conservazione favorevole per quelle specie.

1.7 SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME

In Slovenia è possibile sfruttare il sale marino nel mare e nella zona costiera che è considerato una materia prima minerale. In Slovenia è anche possibile ricercare, esplorare e sfruttare fonti di energia geotermica che sono classificate come materie prime minerali energetiche.

La produzione del sale viene sviluppata con l'obiettivo di un approvvigionamento sostenibile e la conservazione dei valori naturali e del patrimonio culturale delle saline. Il Piano di gestione del Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole e il Piano di gestione del Parco paesaggistico di Strugnano sono stati adottati dal Governo della Repubblica di Slovenia con un decreto, al riguardo entrambi devono essere armonizzati con il Piano regolatore marittimo.

Sono consentiti e previsti la ricerca, l'esplorazione e lo sfruttamento delle fonti energetiche geotermiche e il coordinamento con altre attività, usi e regimi.

1.8 ESECUZIONE DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE

L'intera area del mare sloveno rappresenta un'area per ricerche scientifiche in vari campi: il patrimonio culturale sottomarino, la protezione della natura e dell'ambiente, la pesca e lo stato delle risorse ittiche, le ricerche sulle fonti di energia geotermica e simili.

Devono essere fornite opportunità per le ricerche scientifiche e il coordinamento con altri regimi, attività e usi, in particolare le zone della maricoltura, i porti e le rade.

1.9 POSA DI CAVI SOTTOMARINI, GASDOTTI E CONDUTTURE

Nell'area del mare sloveno non ci sono gasdotti registrati e condutture per cavi ad alta energia. Sono state registrate solo condotte sottomarine che scaricano acqua meteorica, acqua purificata da impianti di trattamento e simili.

Si prevede di coordinare la posizione delle condutture sottomarine che scaricano l'acqua meteorica nel mare, l'acqua purificata dagli impianti comunali e l'acqua tecnologica dalle future pompe di calore. Le tubature subacquee si trovano in una fascia a 150 metri dalla costa, in conformità con le normative regionali, quindi non sono in conflitto con la pesca, l'allevamento degli organismi marini o il trasporto marittimo. Nell'area del mare sloveno non è consentita la posa di gasdotti e condutture per cavi ad alta energia.

1.10 TURISMO E TEMPO LIBERO

Il turismo è una delle industrie chiave legate all'uso del mare e della zona costiera. La maggior parte delle iniziative della comunità locale sono legate all'ulteriore sviluppo delle infrastrutture turistiche, soprattutto direttamente sul mare.

Vengono migliorate le spiagge pubbliche (infrastruttura e gestione) e la sistemazione delle aree pubbliche nella zona costiera (lungomari, piazze, vie pedonali e aree, attrezzature pubbliche urbane, mobilità per il tempo libero, mobilità sostenibile, offerta di contenuti culturali, ecc.).

Nella zona costiera si sviluppano attività sportive e ricreative legate all'uso del mare, mentre allo stesso tempo si sviluppa in modo equilibrato l'attività turistica favorendo la direzione dal mare alla campagna.

Le attività turistiche nell'intera area costiera si sviluppano in modo coordinato, nell'inserimento delle attività turistiche si stabiliscono le posizioni ottimali rispetto all'intera area costiera.

Non è possibile aumentare in modo significativo il numero totale degli ormeggi nei marina e gli ormeggi comunali e le rade. Viene data priorità ai nuovi ormeggi nelle aree dei porti locali esistenti, trasferendo gli ormeggi esistenti in luoghi più appropriati all'interno delle aree urbanizzate della fascia costiera e ripristinando le località degradate esistenti.

Nell'area di mare, le aree predisposte per attività nautiche speciali (ad es. regate, gare di pesca, l'indicazione di regimi speciali di ancoraggio e navigazione sicura in stagione, la determinazione dei luoghi in cui è consentito entrare senza imbarcazioni turistiche a motore lungo le spiagge, la determinazione dei campi di regata e delle linee di regata, ecc.) vengono armonizzate con il coordinamento marittimo operativo.

1.11 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Esistono diversi tipi di patrimonio nell'area del piano regolatore marittimo. Questo patrimonio culturale immobile e il relativo patrimonio culturale mobile e immateriale rappresentano una ricchezza unica, insostituibile e irripetibile che deve essere tutelata e preservata integralmente per il bene pubblico. L'obiettivo è lo sviluppo sostenibile che significa organizzare e utilizzare lo spazio in modo tale che, preservando il patrimonio culturale e proteggendo altri elementi dell'ambiente, sia possibile soddisfare le esigenze della generazione attuale senza mettere in pericolo le generazioni future. Le sistemazioni territoriali e gli usi devono essere in linea con il significato sociale del patrimonio culturale, cioè il valore che il patrimonio ha per la comunità e gli individui grazie al suo potenziale culturale, scientifico, educativo, di sviluppo, religioso, simbolico e di identificazione.

Si incoraggiano l'identificazione, la documentazione, lo studio e l'interpretazione del patrimonio, lo sviluppo della consapevolezza dei suoi valori consentendo a chiunque di accedere al patrimonio o alle informazioni che lo riguardano. Si promuove un uso sostenibile e uno sviluppo del patrimonio seguendo una modalità e una misura che consenta di preservarne l'autenticità e l'integrità a lungo termine. Sono consentiti interventi sul patrimonio che rispettino i regimi di tutela giuridica e ne preservino permanentemente i valori protetti e la rilevanza sociale.

Il lato meridionale delle saline di Sicciole è una parte a rischio di estinzione delle saline di Sicciole dal punto di vista della tutela del patrimonio culturale. I campi di sale si stanno deteriorando e i campi abbandonati vengono in gran parte ricoperti dalla vegetazione. Di conseguenza, le saline di Sicciole stanno perdendo il loro patrimonio culturale materiale e immateriale ossia l'eccezionale paesaggio culturale delle saline di Sicciole.

È necessario stabilire un denominatore comune per la natura e la cultura ossia ripristinare l'equilibrio economico delle risorse naturali e del patrimonio culturale. Oggi, ovviamente, la regolazione economica dell'area in questione non è più possibile senza collegamenti con il più ampio territorio circostante che, oltre al mare, comprende gran parte della fascia costiera. Il patrimonio culturale subacqueo è un elemento antropogenico irripetibile dell'ambiente marino e parte dei servizi ecosistemici dell'ambiente marino e ha una grande rilevanza sociale come parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità. La priorità è conservare i siti archeologici sottomarini e i resti archeologici con il relativo contesto ambientale nelle loro condizioni originali e incontaminate ancora prima di pianificare, autorizzare o avviare qualsiasi attività mirata alle aree di questo patrimonio.

1.12 SVILUPPO URBANO

Si stanno rafforzando le interconnessioni funzionali all'interno della più ampia area urbana delle città e delle località costiere, soprattutto nel campo dei trasporti e dei servizi pubblici. Allo stesso tempo, le città e i paesi sviluppano una propria identità riconoscibile, attraente e moderna nel rispetto della natura, della tradizione e del patrimonio.

In termini di sviluppo equilibrato, vengono rafforzate le funzioni urbane nelle città costiere e il turismo si sviluppa nella direzione dal mare alla campagna.

Le città costiere e le località dell'entroterra sono collegate da un sistema di trasporto globale, multimodale e sostenibile che, oltre alle forme di trasporto pubblico terrestre, consente anche lo sviluppo del trasporto pubblico marittimo di passeggeri e della mobilità per il tempo libero.

Lo sviluppo urbano tiene conto delle fonti quantitativamente limitate di acqua potabile, il che limita l'aumento della popolazione durante la stagione estiva o fornisce una fonte alternativa di acqua potabile. Sono in fase di miglioramento la gestione dei rischi e la prevenzione degli incidenti con sostanze pericolose nella zona idrica protetta della principale fonte d'acqua, il fiume Risano.

Le città costiere e le località lungo la costa slovena sono collegate con i paesi limitrofi della Croazia e dell'Italia con l'obiettivo di stabilire un sistema di trasporto integrato.

La realizzazione delle attività di sviluppo urbano tiene conto delle aree paesaggistiche protette e speciali, in particolare l'area di Strugnano, riconosciuta come area paesaggistica con caratteristiche riconoscibili che sono importanti a livello nazionale, così come le aree di Sezza e Punta Grossa.

Le aree di natura preservata sulla costa sono protette e collegate.

Si prevede di identificare, mantenere e stabilire corridoi blu e verdi, con i quali le singole aree centrali delle infrastrutture verdi sono collegate in una rete globale.

La linea di costa viene regolata tenendo conto del riscaldamento globale e di conseguenza dell'innalzamento del livello del mare. Gli impatti dei cambiamenti climatici sono cruciali a causa dell'innalzamento stimato del livello del mare (da 5 a 8 mm all'anno).

Le nuove disposizioni territoriali possono essere localizzate solo nelle aree urbane esistenti delle città e dei centri abitati costieri.

V. PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE DEL MARE SLOVENO E DELLA ZONA COSTIERA

La strategia dello sviluppo territoriale della Slovenia colloca il mare sloveno e l'area costiera tra le aree speciali. La zona costiera, soprattutto nelle immediate vicinanze del mare, è fortemente urbanizzata e densamente popolata, ma ha anche molte aree eccezionali di natura preservata e patrimonio culturale.

In mare, il trasporto marittimo, la pesca e la maricoltura, nonché il turismo e le attività ricreative saranno sviluppati in modo completo ed equilibrato. Saranno protette le aree importanti per la conservazione della natura e del patrimonio culturale subacqueo. Continuerà ad essere garantito il libero accesso al mare.

Le attività in mare e nella zona costiera saranno bilanciate reciprocamente sul territorio e per estensione in modo da mantenere a lungo termine le buone condizioni dell'ambiente marino. Saranno limitate le aree per le attività che sono sì legate al mare e alla costa, ma sono gravose per l'ambiente (scarichi di acque reflue, olio, lubrificanti), il territorio (modificano la costa naturale o la linea di costa, impedendo l'accesso diretto al mare) o dal punto di vista della conservazione della veduta (oscurano la vista sul mare direttamente dalla

riva) e della conservazione della natura. Per le attività che possono essere svolte altrove piuttosto che in mare e sulla costa, si cercheranno soluzioni alternative sulla terraferma o nell'entroterra della costa.

Le città e le località costiere continueranno ad essere collegate alla conurbazione costiera di Capodistria con le città di Isola e Pirano, nonché con Portorose e Lucia, con stretti collegamenti funzionali, economici, sociali e infrastrutturali. Anche Ancarano e Strugnano continueranno a unirsi alla più ampia area urbana. Le principali attività economiche saranno i trasporti con le relative attività di assistenza e servizi, il turismo, l'agricoltura, il commercio, la pesca, la maricoltura, l'istruzione e la cultura. Le città e le località costiere rafforzeranno i collegamenti funzionali reciproci e i collegamenti con città e località in Italia e Croazia, in particolare con Trieste, Umago e Parenzo. Saranno rafforzati i collegamenti in particolare nei settori del trasporto pubblico transfrontaliero di passeggeri, sia in mare che sulla terraferma.

Un ulteriore sviluppo rafforzerà la funzione abitativa vitale delle città e delle località costiere. Lo sviluppo economico sarà incentrato su attività che sono legate al mare o al contatto del mare con la costa e quindi non possono svolgersi altrove. Queste includeranno, in particolare, la pesca (comprese le riserve di pesca), la maricoltura, il trasporto marittimo, la produzione di sale, l'esplorazione e la conservazione del patrimonio culturale subacqueo, il nuoto e le attività acquatiche ricreative.

Nell'ulteriore sviluppo urbano, l'ubicazione di nuove attività o l'espansione di attività esistenti terrà conto dell'intera area costiera definendo l'ubicazione ottimale rispetto all'intera area costiera.

I collegamenti nell'area urbana costiera e nell'area transfrontaliera saranno rafforzati nel campo dei diversi sistemi di trasporto e delle loro interconnessioni. Saranno rafforzati il trasporto pubblico marittimo di passeggeri, il trasporto pubblico terrestre di passeggeri, le piste ciclabili e i sentieri pedonali lungo la linea di costa e tra la costa e l'entroterra. Il traffico motorizzato individuale, comprese le aree di parcheggio, scomparirà progressivamente dalla zona costiera. Sarà avviato il trasporto ferroviario, nonché l'integrazione logistica e funzionale in un sistema di trasporto gestito in modo uniforme. Anche l'aeroporto di Portorose sarà collegato al sistema di trasporto multimodale.

Sarà garantita l'infrastruttura necessaria e saranno armonizzati i regimi giuridici per l'avvio del trasporto pubblico di passeggeri in mare.

Lo sviluppo delle infrastrutture turistiche e ricreative legate al mare si concentrerà sulle aree urbanizzate della fascia costiera. Al fine di gestire gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute umana, sarà incoraggiata anche la pianificazione di aree verdi alberate nelle parti urbanizzate della costa. Nelle parti urbanizzate sarà incoraggiato il risanamento energetico degli edifici al fine di ridurre i carichi termici negli edifici.

VI. PIANO DEGLI USI E DELLE ATTIVITÀ IN MARE

Il piano degli usi e delle attività in mare è suddiviso per aree tematiche: maricoltura, pesca, impianti e infrastruttura per la ricerca, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre fonti energetiche, minerali e inerti e la produzione di energia da fonti rinnovabili, rotte di trasporto marittimo, flussi di traffico e attività di trasporto marittimo, attività nel campo della difesa e protezione contro calamità naturali e di altro genere in mare, protezione della natura e conservazione delle specie, sfruttamento delle materie prime, ricerche scientifiche, posa di cavi sottomarini, gasdotti e condutture, turismo, protezione del patrimonio culturale e sviluppo urbano.

Il Piano regolatore marittimo stabilisce la distribuzione territoriale delle attività e degli usi in mare. Le aree dei singoli utilizzi e delle attività sono definite e mostrate nella parte grafica del presente piano:

- aree in cui vengono svolte le singole attività. Il metodo di attuazione si basa sull'uso definito dei terreni acquiferi, sui regimi giuridici definiti per l'uso del mare o sulla base di altri atti giuridici.
- aree in cui può essere svolta una sola attività.
- aree in cui, a determinate condizioni, possono essere svolte più attività contemporaneamente. Il presente piano stabilisce i criteri di tempo e luogo e le condizioni per lo svolgimento di tali attività.

I diritti per svolgere attività in mare sono concessi anche sulla base di altre normative (settoriali).

Le competenze per l'esercizio della supervisione e il rilascio di decisioni sono stabiliti da altri regolamenti (settoriali).

In mare sono consentite le attività e gli usi che non sono espressamente vietati dal presente piano o da altre normative.

Il presente piano è la base per preparare, modificare e integrare altre normative attuate in mare e nella zona costiera.

Vengono definiti la gerarchia, il coordinamento verticale e orizzontale tra le singole attività, gli usi e i regimi in mare.

L'Amministrazione marittima, in quanto organismo responsabile della sicurezza della navigazione, ha le competenze per coordinare le singole attività in mare. L'Amministrazione Marittima gestisce il Coordinamento dei servizi in mare in qualità di coordinatore centrale di tutte le attività che si svolgono in mare in tempo di pace, soprattutto nel campo del trasporto marittimo, degli eventi sportivi, ecc. (tutto coordinato orizzontalmente). L'esecuzione delle attività continuerà ad essere coordinata dal Coordinamento dei servizi in mare sotto la guida dell'Amministrazione marittima o dell'organismo responsabile della sicurezza della navigazione.

Tutte le attività, gli usi e i regimi sono adeguati alle attività delle forze armate slovene in stato di emergenza o di guerra e alle attività delle forze di protezione, soccorso e assistenza in caso di calamità naturali e di altro tipo. In questi casi la realizzazione di tali attività è, in accordo con la normativa, prioritaria rispetto a tutte le altre attività del territorio.

Tutte le attività, ad eccezione delle attività nel campo della difesa e della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo, nei casi di cui al paragrafo precedente, devono essere adattate alla conservazione della natura, alla protezione dell'ambiente e alla protezione del patrimonio culturale e alla sicurezza dalle inondazioni. I regimi di protezione per la conservazione della natura, la protezione dell'ambiente e il patrimonio culturale, in conformità con la legge, hanno la priorità su tutte le altre attività nell'area. L'attuazione della maricoltura, della pesca, dell'estrazione di fonti energetiche, della difesa e della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo in tempo di pace, la ricerca, l'installazione di condutture e cavi sottomarini, il turismo e lo sviluppo urbano devono essere adattati ai singoli regimi di protezione in tutte le aree di protezione definite.

Il trasporto marittimo è definito nei piani regolatori nazionali un'attività strategica di sviluppo spaziale. Nell'area definita dello schema di separazione dei canali di transito e nell'area del porto mercantile e della rada di Capodistria, le attività di trasporto marittimo hanno la priorità sulle altre. L'attuazione delle attività di trasporto marittimo è soggetta a regolamenti sulla sicurezza della navigazione, regolamenti sulla protezione dell'ambiente marino e regolamenti in materia di conservazione della natura e protezione del patrimonio culturale.

Altre attività, usi e regimi in mare sono coordinati orizzontalmente sulla base di obiettivi e strategie di sviluppo, tra cui non vi sono priorità legalmente definite: maricoltura, pesca, impianti e infrastruttura per la ricerca, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre fonti energetiche, minerali e inerti e la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sfruttamento di materie prime, l'installazione di cavi sottomarini, gasdotti e condutture, il turismo e tempo libero e lo sviluppo urbano.

Il Piano regolatore marittimo identifica le aree in cui l'attuazione delle singole attività, usi e regimi è anche una priorità tra le attività che sono altrimenti coordinate orizzontalmente.

Attività specifiche nel campo della pesca, del trasporto marittimo e nautico (ad es. regate, gare di pesca, identificazione di speciali regimi di ancoraggio e navigazione sicura durante la stagione, definizione di luoghi consentiti per l'ingresso di imbarcazioni turistiche non motorizzate lungo le spiagge, ecc.) vengono conciliate, se necessario, dal coordinamento marittimo operativo.

1. Piano degli usi e delle attività in base alle singole aree

1.1 MARICOLTURA

Le attività di maricoltura possono essere svolte solo in aree designate.

Lo svolgimento delle attività di maricoltura è subordinato a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,
- normative in materia di conservazione della natura e protezione del patrimonio culturale.

Nel campo dell'uso marino per attività di maricoltura si individuano le seguenti aree e porti (Carta 4):

1. aree di allevamenti esistenti di maricoltura,
2. aree che consentono l'inserimento di allevamenti di maricoltura, tenendo conto di altre attività e usi,
3. porti con attività garantita di trasbordo per prodotti e attrezzature della maricoltura.

I criteri di spazio e i requisiti per l'ampliamento degli allevamenti esistenti o il posizionamento di nuovi (sostitutivi) sono:

1.2 PESCA

Le attività di pesca vengono effettuate in conformità al Piano di gestione della pesca commerciale marina nelle acque territoriali e nelle acque marine interne della Repubblica di Slovenia, ad altri documenti rilevanti di programmazione della Repubblica di Slovenia nel settore della pesca marittima, nonché alle disposizioni delle politiche comuni di pesca della Comunità europea e alla legislazione nazionale nel settore della pesca marittima.

L'esecuzione delle attività di pesca è subordinata a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,
- normative in materia di conservazione della natura e protezione del patrimonio culturale.

In singole zone, lo svolgimento della pesca e dell'acquacoltura è completamente o parzialmente vietato o limitato nel tempo o nel luogo.

La pesca è ostacolata nelle aree protette, nelle aree di riserva di pesca, nelle aree di maricoltura, nella zona di rada e del sistema di separazione dei canali di transito, nonché nelle ore notturne nella zona esterna al corridoio.

Nella zona di pesca si applicano i seguenti regimi e restrizioni (carta 5):

- (1) Zona che vieta l'uso della rete da circuizione (300 metri dalla costa).
- (2) Zona di divieto dell'uso della rete a strascico a 1,5 miglia marine dalla costa (in conformità con le disposizioni del Piano di gestione della pesca commerciale marittima nelle acque territoriali e nelle acque marine interne della Repubblica di Slovenia - NUR).
- (3) Zona di divieto dell'uso di reti a strascico a 3 miglia dalla costa.
- (4) L'area del corridoio in cui è consentito l'uso di reti a strascico, la pesca con attrezzi da pesca attivi è consentita di notte solo nel corridoio e all'esterno del corridoio solo quando il comandante del peschereccio constata di poter pescare fuori dal corridoio senza il pericolo di danneggiare gli attrezzi da pesca passivi.
- (5) Zone di riserve di pesca in cui è vietata la pesca commerciale e sportiva. A condizione che non sia in contrasto con le norme che disciplinano la conservazione della natura, i banchi invernali di cefali possono essere pescati nelle riserve di pesca sulla base di un permesso speciale per la pesca commerciale e la pesca sportiva dalla costa.
- (6) Area protetta: Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole, in cui la pesca sportiva è vietata in tutta l'area. Nella prima area del parco (Fontanigge) sono inoltre vietate le misure di pesca e acquacoltura.
- (7) Area protetta: Riserva naturale di Strugnano - Chiusa, dove la pesca e le misure di pesca sono vietate.
- (8) Area protetta: Riserva naturale di Strugnano, dove, in accordo con il piano di gestione, è vietato attuare misure di acquacoltura e pesca non commerciale, ad eccezione della pesca con la pannola, svolgere attività di pesca commerciale, tranne nei periodi dal 1° aprile al 1° giugno e dal 1° ottobre al 1° dicembre. Nella parte centrale della Riserva Naturale di Strugnano sono vietate la pesca commerciale, la navigazione con motonavi e l'ancoraggio.
- (9) Area protetta: Parco Paesaggistico Punta Grossa, in cui è vietato navigare a velocità superiore a 7 nodi e navigare con moto d'acqua, praticare pesca non commerciale, tranne che dalla costa,

effettuare interventi che modifichino le caratteristiche della riva del mare e comportino un ulteriore inquinamento del mare con natanti e mezzi da diporto e ancoraggio nella fascia costiera di 200 m. Nella seconda e prima zona di protezione sono vietati integralmente l'ancoraggio e la pesca non commerciale, così come la realizzazione di interventi edilizi in mare. È vietata la pesca commerciale con reti fisse nella fascia costiera fino a una profondità di 5 m. Nella prima zona di protezione, oltre alle suddette attività, è vietata anche la navigazione con motonavi e la pesca commerciale, compresa la raccolta di organismi nell'area della scogliera sottomarina.

- (10) Area protetta: monumento naturale di Punta Madonna, dove sono vietati la navigazione a motore e l'ancoraggio, la raccolta di organismi e la pesca subacquea senza il consenso dell'Istituto della Repubblica di Slovenia per la protezione della natura,
- (11) Aree protette: aree del patrimonio culturale registrato. Nell'area del mare per la pesca esistono unità di patrimonio culturale immobile registrato che, in conformità con le norme di tutela, devono essere protette da tutte le attività che potrebbero danneggiare il patrimonio o modificarne il contenuto e il contesto territoriale.
- (12) Zone di maricoltura in cui è vietata la pesca commerciale non si può pescare a meno di 150 metri dagli impianti di maricoltura.
- (13) L'area del sistema di separazione dei canali di transito, lo schema stabilisce la direzione di navigazione per le navi commerciali e le petroliere nel Golfo di Trieste. È stato stabilito un corridoio nel mare territoriale della Repubblica di Slovenia per la navigazione a nord delle suddette navi. Nella zona del sistema di separazione dei canali di transito è consentita la pesca a strascico a condizione che durante la pesca i pescherecci non ostacolino la navigazione delle navi che viaggiano in direzione della via navigabile. Ciò significa che la pesca in questa zona è ostacolata.
- (14) Zona di ancoraggio, le navi ancorate costituiscono una barriera fisica; i cumuli di sedimenti marini che rimangono dietro le ancore rappresentano una barriera per l'attrezzatura da strascico. Ciò significa che la pesca in quella zona è ostacolata.


La pesca è inoltre vietata nelle zone di balneazione, in particolare nelle zone che durante la stagione sono segnalate con boe galleggianti che delimitano la zona di sicurezza per i bagnanti.

La pesca è coordinata con utilizzi temporanei e limitati nel tempo (competizioni sportive, esercitazioni di protezione e soccorso, ecc.). Il coordinamento operativo marittimo, guidato dal responsabile della Capitaneria, ha le competenze per attuare il coordinamento.

Qualsiasi coordinamento deve tenere conto delle disposizioni di questo piano.

Il piano di gestione per la pesca commerciale marittima nelle acque territoriali e nelle acque interne della Repubblica di Slovenia (NUR) è armonizzato con le disposizioni di questo piano.

Lo sviluppo della pesca può essere incoraggiato dal posizionamento di scogliere sottomarine artificiali. Nella prima fase è prevista una posizione pilota della scogliera sottomarina. Quando si pianifica la sua ubicazione, è necessario preparare prima un'adeguata base tecnica che identifichi le potenziali ubicazioni in termini di accettabilità dei regimi esistenti, degli usi e degli impatti ambientali.



Carta 5: Aree di pesca, regimi giuridici e restrizioni.

1.3 IMPIANTI E INFRASTRUTTURA PER LA RICERCA, LO SFRUTTAMENTO E L'ESTRAZIONE DI PETROLIO, GAS E ALTRE FONTI ENERGETICHE, MINERALI E INERTI E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Nel mare sloveno la legislazione del settore ha vietato la ricerca, l'esplorazione e lo sfruttamento delle fonti energetiche (petrolio e gas naturale) e dei minerali.

1.4 ROTTE DI TRASPORTO MARITTIMO, FLUSSI DI TRAFFICO E ATTIVITÀ DI TRASPORTO MARITTIMO

L'esecuzione delle attività di trasporto marittimo è subordinata a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,
- normative in materia di conservazione della natura e protezione del patrimonio culturale.

Nel campo dell'uso del mare per lo svolgimento di attività di trasporto marittimo, vengono definite le aree, le linee e i punti che indicano aree con singoli regimi giuridici:

1. area portuale (Capodistria),
2. zona di ancoraggio (regime di ancoraggio interno),
3. zona di ancoraggio (intera area),

4. strutture di navigazione,
5. linea del sistema di separazione dei canali di transito,
6. area del sistema di separazione dei canali di transito.

Lo svolgimento delle attività di trasporto marittimo costituisce una priorità nello schema di separazione dei canali di transito, nei porti, ancoraggi e canali di navigazione verso i porti rispetto alle attività di pesca, maricoltura, turismo, ricerca ed estrazione di prodotti energetici.


Le attività di trasporto pubblico marittimo di passeggeri, comprese le infrastrutture nautiche costiere, hanno la priorità sulle attività nautiche turistiche e sportive-ricreative, rispettando però tutte le suddette normative di cui alla prima frase del presente articolo.

La nautica costiera rientra nel settore del turismo ed è un'attività prioritaria rispetto alla maricoltura in un'area a 1 mn dalla costa.

Le attività speciali nel campo del trasporto marittimo e nautico (es. regate, gare di pesca, indicazione dei regimi speciali di ancoraggio e navigazione sicura in stagione, determinazione dei luoghi consentiti per l'ingresso di imbarcazioni turistiche non motorizzate lungo le spiagge, ecc.) vengono concordate, se necessario, da un coordinamento marittimo già predisposto.

Per le esigenze della costruzione navale, vengono mantenute tutte le sedi esistenti di cantieri navali di servizio più piccoli per la manutenzione di imbarcazioni, piccole navi passeggeri e pescherecci. Sono in fase di sviluppo le sedi esistenti di cantieri navali di servizio più piccoli con attrezzature infrastrutturali adeguate e accessibilità ai trasporti.

La carta 6 mostra anche le aree proposte per il movimento dei sedimenti marini (fanghi) ottenuti dal dragaggio del fondale. I siti archeologici registrati sono conservati intatti, esclusi dalle aree di smaltimento dei fanghi, e non vengono interessati durante lo smaltimento.



Carta 6: Aree del trasporto marittimo.

1.5 ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA DIFESA E DELLA PROTEZIONE CONTRO CALAMITÀ NATURALI E DI ALTRO GENERE IN MARE

L'attuazione delle attività delle Forze armate slovene in stato di emergenza o di guerra e l'attuazione delle attività delle forze di protezione, soccorso e assistenza in caso di calamità naturali e di altro tipo è superiore a tutte le altre attività in mare e nella zona costiera.

L'attuazione delle attività nel campo della difesa e protezione contro le calamità naturali e di altro tipo in tempo di pace è soggetta alla legislazione e ai regolamenti applicabili su:

- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative in materia di conservazione della natura e protezione del patrimonio culturale.

L'attuazione delle attività in tempo di pace viene svolta in conformità con le normative nel campo della difesa e protezione contro le calamità naturali e di altro tipo e in conformità con le procedure prescritte delle Forze armate slovene e delle forze di protezione, soccorso e assistenza. Il coordinamento di queste attività con le altre attività in mare è svolto, se necessario, dall'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia.


Nel campo dell'uso del mare per attività di difesa, vengono definite per finalità individuali le seguenti aree:

- aree di uso esclusivo dello spazio, ossia aree esistenti e pianificate destinate esclusivamente a esigenze di difesa, in cui si svolgono attività permanenti, in particolare per il dispiegamento, l'addestramento e il funzionamento dell'esercito,
- aree di possibile uso esclusivo dello spazio, ovvero aree destinate principalmente ad altre esigenze che possono essere utilizzate a fini di difesa in caso di stato di emergenza o di guerra, e in tempo di pace per l'addestramento militare, e

- aree di uso limitato e controllato dello spazio, comprese le aree di sicurezza delle strutture in cui sono richieste restrizioni per motivi tecnici o di sicurezza.

Nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo, possono essere determinati i luoghi di deposito temporaneo degli ordigni bellici inesplosi allo scopo di smaltirli e che devono essere utilizzati fino a quando non sono stabilite le condizioni per il loro smaltimento sicuro.

Il Ministero della Difesa (Esercito Sloveno e Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione e il soccorso) si coordina in tempo di pace con l'Amministrazione Marittima della Repubblica di Slovenia e il Porto di Capodistria, S.p.A. per quanto riguarda le sue attività in mare (ossia con gli operatori portuali merci).



Carta 7: Aree delle attività nel campo della difesa e della protezione in mare contro le calamità naturali e di altro genere.

1.6 AREE DI CONSERVAZIONE DELLA NATURA

L'esecuzione delle attività per la protezione della natura e la conservazione delle specie è subordinata a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,
- normative in materia di protezione del patrimonio culturale (proposta del Ministero della cultura, le modifiche alla presente proposta si discostano se l'ultimo trattino del capitolo 1.11 è soppresso, laddove si afferma che l'attuazione delle attività per la protezione del patrimonio culturale è soggetta a regolamenti nel campo della protezione della natura.

Vengono presi in considerazione gli obiettivi di protezione per le aree marine protette (AMP), i siti Natura 2000, le aree di valore naturale e le aree ecologicamente importanti.

L'attività di protezione della natura e conservazione delle specie e dei tipi di habitat è svolta in conformità con le disposizioni della legislazione slovena nel campo della protezione della natura e con le disposizioni dell'ordine giuridico dell'UE.

Si tiene conto di linee guida di protezione più dettagliate per tutte le aree di protezione dei valori naturali e di conservazione della biodiversità, definite nelle normative di settore.

La protezione delle parti naturali della riva del mare è una priorità. Si tratta di tre tratti più lunghi della riva del mare: la riva tra la baia di S. Bartolomeo, ossia il confine con la Repubblica Italiana e Valdoltra, la costa tra la baia di San Simone e Strugnano e la costa tra la baia di Strugnano e Pirano. Queste sono anche le uniche parti rimanenti di costa marina in cui si sono conservati quasi completamente i processi naturali e le connessioni tra le specie e le comunità della fascia della zona a spruzzi, della fascia di marea e della vera zona costiera al di sotto del limite di bassa marea. È vietato effettuare qualsiasi intervento sulle parti naturali della riva del mare. Le attività consentite sono l'uso della fascia costiera per nuotare e camminare. L'accesso con imbarcazioni turistiche e l'ancoraggio è limitato o regolato in modo tale da prevenire impatti negativi su strutture bentoniche, tipi di habitat, specie e comunità. Le parti naturali della riva del mare sono già parzialmente protette all'interno del Parco paesaggistico di Punta Grossa e del Parco paesaggistico di Strugnano. La protezione delle restanti parti naturali della riva del mare è prevista ampliando l'area del monumento naturale di Punta Madonna e il Parco paesaggistico di Strugnano.


Le potenziali aree marine protette sono le seguenti aree con tipi di habitat presenti per i quali vengono adottate misure di protezione:

- Lo spazio di separazione del corridoio navigabile di uscita dal porto di Capodistria in direzione sud-est viene ampliato fino al confine del Parco paesaggistico di Punta Grossa presso Valdoltra ed è quindi esclusa la possibilità di navigazione nelle immediate vicinanze delle aree protette.
- È prevista una zona cuscinetto a 250 m dalla costa per l'area protetta lungo la Punta di Pirano (Monumento Naturale di Punta Madonna).
- Ad ovest della punta di Pirano è prevista una nuova area protetta "Sahara".
- L'area dell'estuario del fiume Dragogna è definita un ambiente particolarmente sensibile, dove la navigazione motorizzata e l'ancoraggio sono vietati tranne che per le esigenze della maricoltura e la gestione del Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole. L'area dell'estuario è già protetta come zona Natura 2000. Come misura di protezione, si prevede di inasprire le regole di navigazione e ancoraggio al fine di preservare la natura nell'area.

Vengono definite le aree cuscinetto intorno alle aree marine protette (AMP). Stabilendo un regime di navigazione appropriato si riduce la possibilità di impatti negativi, in particolare il rumore marittimo. La navigazione, l'ancoraggio e la pesca sono vietati nelle zone cuscinetto:

- da Punta Madonna a Fiesso, è prevista una zona cuscinetto larga 250 metri nella nuova zona di protezione o nella zona di protezione estesa del monumento naturale di Punta Madonna;
- a Strugnano, la zona cuscinetto è estesa per coprire l'area Natura 2000, la barriera corallina sottomarina e il coralligeno - sia come estensione del parco che come introduzione di un regime di utilizzo appropriato;
- lungo la costa Capodistria - Isola è prevista una zona cuscinetto per la protezione della Posidonia oceanica a una distanza di 100 metri dalla costa nelle aree del sito;
- nella zona di Punta Grossa non è richiesta una zona cuscinetto a causa dei confini esistenti dell'area protetta.

Qualsiasi intervento (compreso l'ancoraggio) su habitat sensibili, quali praterie marine, scogliere sottomarine e aree coralligene, è vietato, salvo che per finalità di ricerca archeologica previo consenso del servizio di tutela della natura competente.



Carta 8: Aree di conservazione della natura.

1.7 AREE DI SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME

Nell'ambito dell'utilizzo marino per la realizzazione di attività di sfruttamento delle materie prime, sono state individuate due aree di saline. Entrambe le zone delle saline sono situate nell'area dei parchi paesaggistici.

L'esecuzione delle attività per lo sfruttamento delle materie prime è subordinata a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,
- normative in materia di protezione del patrimonio culturale.

Lo sfruttamento delle materie prime è coordinato orizzontalmente con altre attività.


Il Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole è protetto a livello nazionale dal 2001 dal Decreto sul Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole, adottato dal Governo della Repubblica di Slovenia. Sempre nel 2001 il Governo della Repubblica di Slovenia ha adottato un Decreto che dichiara il Museo delle Saline un monumento culturale di importanza nazionale. Le saline di Sicciole sono state dichiarate monumento etnologico e tecnico e il paesaggio culturale delle saline di Sicciole è protetto come patrimonio negli atti territoriali del comune.

Il Parco paesaggistico di Strugnano è protetto a livello statale dal 2004 dal Decreto sul Parco paesaggistico di Strugnano, adottato dal Governo della Repubblica di Slovenia. Con ciò, la protezione del patrimonio naturale nell'area del parco è stata trasferita dalle comunità locali allo Stato e la protezione del patrimonio culturale è rimasta una responsabilità delle comunità locali.

Nelle aree delle saline è consentito svolgere attività di estrazione del sale, tenendo conto dei regimi per la tutela dei valori naturali e la conservazione dei tipi di habitat e degli habitat di specie vegetali e animali minacciate di estinzione. Preferibilmente si conserva la salatura tradizionale e nelle saline di Strugnano è consentita solo l'estrazione tradizionale del sale. È consentito il mantenimento e il ripristino delle saline, al fine di garantire un regime idrico inalterato che assicuri la conservazione della diversità degli habitat delle specie vegetali e animali caratteristiche delle zone umide costiere saline, salmastre o dolci e la conservazione della biodiversità.

Nelle aree delle saline è inoltre consentito predisporre infrastrutture idriche e idriche, attività per la tutela e presentazione del patrimonio naturale e culturale, ricerca scientifica, turismo controllato, tenendo conto dei vincoli di visita e dei regimi di tutela.

Nelle aree delle saline sono vietate nuove costruzioni di tutti gli edifici, eccessiva presenza di visitatori, eventi, inquinamento acustico e luminoso, camminare fuori dai percorsi consentiti, accatastare pietre, rimuovere fango salato, incendi, ancoraggio e ormeggio abusivo di navi, graffiti, rifiuti e smaltimento dei rifiuti.



Carta 9: Aree di sfruttamento delle materie prime.

In Slovenia è anche possibile ricercare, esplorare e sfruttare le fonti di energia geotermica, classificate come materie prime minerali energetiche.

In Slovenia sono possibili anche l'utilizzo dell'acqua di mare e l'installazione di impianti per la desalinizzazione dell'acqua di mare.


1.8 RICERCHE SCIENTIFICHE

Nell'intera area marina slovena sono consentite ricerche archeologiche preliminari e ricerche scientifiche non invasive in vari campi: protezione della natura e dell'ambiente, ricerche nel campo dello stato ecologico del mare e degli stock di organismi marini e altre ricerche nel campo della pesca e maricoltura, ricerche sulle fonti di energia geotermica e ricerche simili per scopi giustificati. La ricerca scientifica nel campo dell'esplorazione, ricerca e sfruttamento del petrolio e del gas naturale in mare è vietata dalla legislazione settoriale.

L'esecuzione delle ricerche scientifiche è subordinata a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,
- normative in materia di protezione del patrimonio culturale.

L'esecuzione dei rilievi idrografici del mare, in particolare delle misurazioni relative alla determinazione della profondità e della struttura del fondale marino, è pianificata e approvata dal ministero responsabile delle infrastrutture ossia dall'Istituto topografico sloveno, previo consenso del ministero responsabile della difesa. La realizzazione della ricerca scientifica viene concordata orizzontalmente con altre attività, in particolare con le aree della maricoltura, i porti e gli ancoraggi.



Carta 10: Aree delle ricerche scientifiche.

1.9 CAVI SOTTOMARINI, GASDOTTI E CONDUTTURE

Nel campo dell'uso del mare per la realizzazione di attività di posa/installazione di cavi sottomarini, gasdotti e condutture, vengono stabilite le singole posizioni delle condotte sottomarine esistenti che scaricano in mare acque meteoriche, acque depurate da impianti di depurazione e scarichi industriali.

Gli scarichi esistenti nei singoli siti scaricano le acque reflue nell'area di balneazione.

L'esecuzione delle attività di posa dei cavi sottomarini e delle condutture è subordinata a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,
- normative in materia di protezione del patrimonio culturale.

Il posizionamento di cavi e condotte sottomarini è coordinato in orizzontale con altre attività, soprattutto con le aree dei porti, degli ancoraggi e delle acque di balneazione.

La posa di cavi ad alta energia e gasdotti non è consentita nella zona di mare.

È consentito posizionare tubi sottomarini, destinati allo scarico di acque trattate da impianti di depurazione e acque reflue meteoriche. Gli scarichi devono essere situati ad almeno 150 metri dalla costa. Prima del posizionamento deve essere verificato l'impatto degli interventi sull'ambiente marino.

Non è consentito il posizionamento degli scarichi delle condotte nelle zone di balneazione o nelle loro immediate vicinanze.

È consentito posizionare condutture per la riduzione prevista delle fognature miste, condutture dell'acqua, condutture per cavi a bassa energia e condutture fecali (solo nel caso di una possibile realizzazione di uno scarico).

In caso di accertata accettabilità ambientale è consentito il posizionamento di condotte sottomarine destinate alla captazione di acqua marina tecnologica e al suo scarico in mare ai fini di utilizzare l'energia marina come fonte rinnovabile (su iniziativa delle comunità locali). Si tratta di una tecnologia a pompa di calore in cui viene sfruttata la differenza di temperatura del mare (a condizione che sia ecologicamente accettabile).

1.10 TURISMO E TEMPO LIBERO

Lo svolgimento delle attività di turismo e tempo libero è subordinato a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,
- normative in materia di protezione del patrimonio culturale.

Nel campo dell'uso del mare per lo svolgimento di attività turistiche e ricreative, sono definite le seguenti aree: 1. acque di balneazione, 2. acque di balneazione – aree di influenza, 3. acque di balneazione - bacini idrografici, 4. aree di ormeggio giornaliero - ancoraggi, 5. aree marine, 6 punti di misurazione.

Anche le aree di balneazione naturale, nonché le zone di balneazione e le coste edificate, sono state designate per il turismo e il tempo libero. Nelle zone di balneazione e/o sulle coste edificate sono consentiti accorgimenti minori, quali, ad esempio, l'accesso alle acque di balneazione, i moli e i punti di approdo e uscita per piccole imbarcazioni sportive e da diporto, i pontili balneari, le sponde integrate per la

balneazione, i pontili per i bagnanti, strutture galleggianti per lo sport e il tempo libero, piattaforme prefabbricate, strutture per la protezione e la sicurezza dei centri balneari e simili.

Ai fini di un posizionamento razionale dei moli, delle infrastrutture per i bagnanti e dell'ampliamento dei porti, è previsto uno Studio della capacità portante dei visitatori della costa slovena. È necessaria anche una ricerca archeologica preliminare per collocare le sistemazioni previste. Sulla base dello studio di capacità realizzato, viene preparato un piano d'azione per la sistemazione delle infrastrutture turistiche da parte delle singole unità di pianificazione del territorio. Fino alla preparazione del piano approvato dalle autorità di pianificazione del territorio, la superficie dei moli e dei porti in una singola unità di pianificazione (EUP) può essere aumentata fino al 5%. Nelle zone di costa naturale, ossia nella fascia costiera, non sono previsti interventi di questo tipo.

Per le aree di utilizzo speciale delle acque, è necessario ottenere un nulla osta idrico sulla base della legislazione del settore e sulla base di quest'ultimo ottenere il diritto di superficie per gli specchi d'acqua in modo da attuare usi speciali delle acque nella zona di mare.

La navigazione con imbarcazioni turistiche e l'ancoraggio sono limitati nelle aree di tipi di habitat vulnerabili (praterie, barriere coralline e aree coralligene), nelle aree marine protette (AMP) e nelle zone cuscinetto intorno alle AMP. La navigazione con imbarcazioni turistiche ha un impatto negativo diretto sulle Aree Marine Protette Slovene (AMP) (rumore, danni al fondale marino dovuti all'ancoraggio, inquinamento da idrocarburi, fognature e rifiuti).


All'esterno delle zone di balneazione e/o della costa edificata sono ammessi ormeggi giornalieri - ancoraggi. Le aree di attracco giornaliero in mare vengono stabilite dalle comunità locali sulla base di fondamenti tecnici, nonché autorizzazioni e permessi ottenuti secondo la legislazione in vigore. Le aree di ormeggio giornaliero non devono diventare aree di ormeggio permanenti. Lo status di queste aree dovrebbe essere regolato da un decreto che istituisce un porto e dovrebbe essere nominato un gestore. Le condizioni per determinare le zone di ormeggio giornaliero sono:

- Le aree per la creazione di ormeggi giornalieri o di ancoraggio di navi possono essere solo al di fuori delle acque di balneazione.
- Le aree devono essere armonizzate in anticipo con i regimi di protezione e altri usi in mare.
- Sulle aree di ormeggio giornaliero o di ancoraggio bisogna stabilire e limitare il numero di navi e il tempo di utilizzo dell'ormeggio, nonché imporre severe restrizioni sull'attrezzatura a bordo.
- Le zone in mare devono consentire alle navi di essere ormeggiate in modo sicuro senza distruggere la costa o il fondale marino con la costruzione di infrastrutture portuali.
- È obbligatorio l'uso di sistemi di ormeggio che non influiscano negativamente su habitat e specie sensibili, nonché sui reperti archeologici sul fondale marino (ad es. l'ancora Harmony, l'ancoraggio a vite, uno schema generale di posa del galleggiante e punto di ormeggio).

Le navi di lunghezza superiore a 24 metri non possono navigare in nessuna area a meno di 300 metri dalla costa, tranne che attraverso i corridoi navigabili esistenti verso i porti o in circostanze eccezionali previo permesso delle autorità competenti.

È prevista l'istituzione di un centro di addestramento subacqueo, la posizione esatta non è stata ancora determinata.

Le aree delle attività speciali nel campo della nautica (es. regate, gare di pesca, indicazione dei regimi speciali di ancoraggio e navigazione sicura in stagione, determinazione dei luoghi consentiti per l'ingresso di imbarcazioni turistiche non motorizzate lungo le spiagge, definizione dei campi di regata e delle linee di regata, ecc.) vengono concordate da un coordinamento marittimo operativo.



Carta 11: Aree per le attività del turismo e del tempo libero.

L'utilizzo e gli interventi in mare e nella fascia costiera (ampliamento porti e marine, ampliamento degli ormeggi) previsti dal Piano regolatore marittimo devono essere pianificati con il gestore in modo che non vi siano interventi fisici nelle aree di balneazione naturali e che la realizzazione e il funzionamento di tali interventi non abbia un impatto sulla qualità delle acque di balneazione e sulla sicurezza dei bagnanti. Gli ampliamenti di porti, marine e ormeggi non devono essere collocati nelle zone di balneazione. Tra le acque di balneazione e i corridoi di navigazione deve essere garantita un'adeguata distanza di sicurezza e segnali di balneazione che informino i bagnanti del pericolo.

Nelle aree in cui sono previste nuove sistemazioni che possono attrarre un maggior numero di visitatori (ad es. il lungomare costiero, un'isola a Isola, la sistemazione di infrastrutture balneari sulla costa), devono essere garantite, nell'ambito della loro progettazione, adeguate infrastrutture pianificate per la raccolta dei rifiuti (una capacità piuttosto elevata e la frequenza dei cestini che devono essere coperti, ossia bisogna prevenire che i rifiuti vengano portati via dal vento) e la loro gestione (bisogna verificare il loro riempimento e provvedere a uno smaltimento regolare).

Nelle aree in cui sono previsti nuovi ormeggi e l'espansione dei porti turistici, è necessario verificare che siano dotati di sufficienti infrastrutture per la raccolta dei rifiuti e, se necessario, potenziarle.

1.11 PATRIMONIO CULTURALE

La realizzazione delle attività per la tutela del patrimonio culturale è subordinata a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,

- normative in materia di protezione del patrimonio culturale.

Nell'area del Piano regolatore marittimo sono presenti strutture e aree del patrimonio culturale, tutelate secondo le normative in materia di tutela del patrimonio culturale. Si tratta di monumenti culturali, aree di tutela del patrimonio e patrimonio culturale registrato. L'attività di tutela del patrimonio culturale è finalizzata alla conservazione integrata e allo sviluppo sostenibile di opere e aree del patrimonio culturale e viene svolta in conformità con le disposizioni della legislazione slovena del settore.

La conservazione dei monumenti culturali, dei siti archeologici registrati e delle caratteristiche del patrimonio, definite nelle aree di protezione del patrimonio, deve essere presa in considerazione negli atti territoriali che hanno un impatto diretto sul patrimonio e sulla sua protezione, e nelle misure territoriali emanate sulla base dei regolamenti di pianificazione del territorio.

Si considerano interventi nel patrimonio culturale tutte le opere, attività e pratiche che in qualche modo modificano l'aspetto, la struttura, le relazioni interne e l'uso del patrimonio o che distruggono, disintegrano il patrimonio o ne modificano l'ubicazione. Gli interventi nei siti e nelle aree del patrimonio culturale sono consentiti nel rispetto dei regimi di tutela legale previsti dagli atti di proclamazione dei monumenti culturali, dagli atti di designazione delle aree di tutela del patrimonio e dagli strumenti urbanistici attuativi.

Gli interventi in siti archeologici subacquei registrati che non hanno un regime di protezione definito negli atti sulla proclamazione dei monumenti culturali, negli atti sulla determinazione delle aree di tutela del patrimonio e negli strumenti urbanistici attuativi sono soggetti al seguente regime di tutela legale vincolante: I siti archeologici subacquei registrati sono protetti dagli interventi o da un uso che potrebbe danneggiare i resti archeologici o modificarne il contenuto e il contesto territoriale. Senza l'autorizzazione del Servizio di tutela del patrimonio culturale, nell'area di un sito archeologico registrato è vietato:

- dragare o riempire il fondale marino,
- praticare la pesca con rete a strascico in profondità e gettare l'ancora,
- sfruttare economicamente minerali o rocce, e
- erigere o costruire strutture permanenti o temporanee.

L'immersione con attrezzatura subacquea autonoma è consentita a patto di rispettare le pratiche obbligatorie in tema di tutela del patrimonio culturale, in particolare lo spostamento e la rimozione di resti archeologici. Il Servizio di tutela del patrimonio culturale, in collaborazione con altre istituzioni competenti, può limitare le immersioni in alcuni siti archeologici sottomarini al largo della costa in modo tale che le immersioni indipendenti o organizzate nel sito siano possibili solo previa autorizzazione precedentemente ottenuta".

Gli interventi e le attività sul territorio sono pianificati e realizzati in modo tale da preservare i siti archeologici sottomarini. Eccezionalmente, gli interventi in siti archeologici sottomarini sono consentiti se, sulla base dei risultati di precedenti ricerche archeologiche, risulta che i fondali marini possono essere liberati per altre attività ed usi. Per gli interventi nei siti archeologici subacquei registrati, è necessario acquisire le condizioni per la tutela culturale e il nulla osta alla tutela culturale secondo le normative in materia di tutela del patrimonio culturale.

Si raccomanda che le sistemazioni e l'uso dello spazio siano programmati in modo tale che il fondale marino sia mantenuto il più possibile nelle sue condizioni esistenti. Nelle prime fasi di pianificazione degli interventi sul fondale, viene assicurato lo svolgimento di ricerche archeologiche preliminari per valutare il potenziale archeologico e, sulla base dei risultati di tale ricerca, vengono prese ulteriori misure di protezione per i siti archeologici di recente scoperta. Nell'area dei siti archeologici viene effettuato un monitoraggio periodico, sulla base del quale viene costantemente monitorato lo stato del patrimonio (mutamenti fisici e biologici/chimici).

Nell'intera area di questo piano si applicano le disposizioni di legge generali in materia di protezione dei


resti archeologici:

- supervisione tecnica degli interventi.

A causa della tutela dei resti archeologici, in conformità con le normative in materia di protezione del patrimonio culturale, è necessario consentire all'Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia l'accesso ai luoghi in cui verranno effettuati gli interventi sul fondale marino e la supervisione tecnica degli interventi:

- scoperta di resti archeologici.

Tutti gli interventi sui fondali marini sono soggetti a un regime di protezione archeologica generale e vincolante che obbliga lo scopritore/investitore, in caso di scoperta di un reperto archeologico, ad assicurarne il ritrovamento integro nel sito e ad avvisare immediatamente l'unità competente dell'Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia. In caso di ritrovamento di resti archeologici a rischio di danneggiamento o distruzione, l'autorità competente può, con una decisione, designare tale territorio come sito archeologico finché non vengono effettuate le ricerche sui resti archeologici o limitare o vietare l'uso economico e di altro tipo del suolo che mette in pericolo l'esistenza dei resti archeologici.



Carta 12: Aree di tutela del patrimonio culturale immobile.

1.12 SVILUPPO URBANO

La realizzazione delle attività per lo sviluppo urbano è subordinata a:

- normative sulla difesa (stato di emergenza o guerra),
- normative sulla sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente marino,
- normative nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo (in caso di calamità naturali e di altro tipo),
- normative nel campo della sicurezza contro le alluvioni,
- normative in materia di protezione del patrimonio culturale.

Le aree (attività) per lo sviluppo urbano delle città e dei centri abitati si trovano principalmente nella parte terrestre dell'area costiera. Le aree rappresentano una costa urbanizzata che non si trova nella zona costiera sulla terraferma, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo GIZC.

Nelle aree (attività) per lo sviluppo urbano di città e centri abitati sono consentite in mare le seguenti strutture, ossia interventi e misure:

- strutture e interventi per l'attuazione del trasporto marittimo di passeggeri tra città e insediamenti,
- strutture e interventi per proteggere la costa dagli effetti del mare,
- strutture e interventi di protezione contro gli effetti del riscaldamento globale e dell'innalzamento del livello del mare,
- tutti gli interventi e le agevolazioni per la realizzazione delle attività turistiche e ricreative di cui al capitolo 1.10. Turismo e tempo libero,
- aree per la sistemazione degli ormeggi comunali nelle aree definite dal presente piano,
- strutture e interventi per la pesca e la maricoltura identificati in questo piano,
- sistemazione di nuovi lidi in mare per le esigenze delle zone balneari,
- strutture e interventi per l'accesso sicuro al mare, per la protezione e l'informazione delle attività in mare,
- designazione di aree per i funerali marittimi (che possono aver luogo al di fuori della zona costiera),
- designazione delle aree di desalinizzazione dell'acqua di mare.


Condizioni speciali per l'ubicazione di attività, interventi e strutture nelle aree di sviluppo urbano:

- tener conto della visione di sviluppo del piano dello spazio marittimo,
- coordinamento con altri usi in mare,
- coordinamento con attività sulla terraferma.

Nello svolgimento delle attività di sviluppo urbano si tiene conto delle aree paesaggistiche protette e speciali. La riconoscibilità culturale e simbolica e il valore esperienziale del paesaggio sloveno sono plasmati dal variegato paesaggio culturale, dal patrimonio architettonico e insediativo del paesaggio, condizionato dalle condizioni climatiche, geologiche, di rilievo e storiche, e dai valori naturali con caratteristiche distintive e riconoscibili. La generale visibilità paesaggistica, culturale e simbolica della Slovenia si sta formando anche a livello della regione paesaggistica del Litorale (Primorska). Un'area paesaggistica con caratteristiche riconoscibili, e importante a livello nazionale, è l'area di Strugnano.

La costruzione di strutture e sistemazioni in aree di significativo impatto alluvionale (OPVP) è consentita solo in conformità con il regolamento che stabilisce le condizioni e le restrizioni per gli interventi sul territorio e le attività nelle aree minacciate da alluvioni e la relativa erosione delle acque interne e del mare.

Nelle aree classificate come aree alluvionali secondo la mappa di allerta alluvione, la costruzione di edifici e strutture in conformità a tale regolamento è possibile solo dopo la preparazione di uno studio completo del rischio di alluvione ed erosione.



Carta 13: Fascia costiera in mare e sulla terraferma.

VII. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA FASCIA COSTIERA

La fascia costiera nel mare si estende per 150 metri dalla linea di costa verso il mare. Sono escluse dalla fascia costiera nel mare le aree degli atti regolatori nazionali in vigore e le aree dei porti e dei marina.

L'estensione della fascia costiera sulla terraferma, che deve essere determinata dalla Slovenia ai sensi del Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere nel Mediterraneo, viene stabilita dalle comunità locali in conformità con le loro competenze di pianificazione territoriale (atti regolatori comunali). Al riguardo tengono conto delle Linee guida per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma, che sono fornite dal presente piano in base alle singole unità di pianificazione territoriale (EUP).

La fascia costiera sulla terraferma comprende almeno le aree naturali protette esistenti, le aree delle acque interne, la costa naturale (falesie e superfici forestali), le saline, il paesaggio culturale (terreni agricoli, forestali e costruzioni disperse che si adattano al rilievo naturale). Dalla fascia costiera sulla terraferma sono escluse le aree degli atti regolatori nazionali in vigore, le aree urbanizzate e le aree dei porti e marina (tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo GIZC).

Nelle carte 14a e 14b viene mostrata la divisione della fascia costiera sulla terraferma e della fascia costiera marittima secondo le unità di pianificazione del territorio. La demarcazione finale tra le unità di pianificazione del territorio viene stabilita dalle comunità locali in conformità con le loro competenze di pianificazione del territorio (con gli atti regolatori). In base alle singole unità di pianificazione del territorio vengono forniti punti di partenza più dettagliati, linee guida e raccomandazioni.

1. Orientamenti comuni, usi consentiti e interventi ammessi sul territorio

In tutte le unità di pianificazione del territorio (EUP) nella fascia costiera sulla terraferma e in quella sul mare, il piano regolatore marittimo stabilisce:

- È necessario garantire il libero accesso al mare e il libero passaggio della costa in tutte le parti della fascia costiera, preservando e mantenendo tutti i sentieri esistenti.
- Non è consentita la costruzione di opere, ad eccezione delle infrastrutture pubbliche economiche (GJI) mantenendo però i diritti acquisiti.
- Si garantisce la conservazione di uno stato favorevole della natura e la conservazione dei valori naturali.
- Si garantiscono la conservazione del patrimonio culturale, la sua ricerca e presentazione al pubblico. In caso di discrepanza tra gli usi consentiti e gli interventi consentiti, definiti nel capitolo successivo per le singole unità di pianificazione del territorio – EUP, e i regimi giuridici per la tutela del patrimonio culturale, si applicano i regimi giuridici per la tutela del patrimonio culturale.
- La circolazione/guida e il parcheggio di veicoli sulla terraferma è limitato o vietato/non consentito nelle aree naturali.
- La circolazione/guida e l'ancoraggio delle navi in aree naturali è limitato o vietato/non consentito,
- Sono consentite attività economiche che richiedono una stretta vicinanza al mare: pesca, maricoltura, trasporto marittimo, turismo e l'attuazione di attività di protezione del patrimonio naturale e culturale.
- La pesca commerciale e sportiva, il suo campo di applicazione e il metodo di attuazione devono essere effettuati in conformità con le normative del settore.
- Le attività agricole e industriali devono essere svolte nel rispetto dell'ambiente.
- I progetti di sviluppo non dovrebbero interferire con le zone di pesca.
- I progetti di sviluppo non dovrebbero interferire con le aree di maricoltura.
- I progetti di sviluppo non dovrebbero interessare le aree con tipi di habitat vulnerabili (praterie, barriere coralline e aree coralligene).
- Non è consentita la costruzione di strutture destinate ad alloggio.
- Sono consentite sistemazioni per attività sportive e ricreative.
- Gli interventi non devono alterare o mettere in pericolo i paesaggi costieri di qualità.
- Gli interventi non devono alterare o mettere in pericolo le foreste costiere.
- È consentito posizionare strutture verticali sottomarine più piccole in aree che non hanno lo status di area protetta. Queste strutture non devono costituire potenziali barriere alla pesca a strascico. Possono essere posizionate solo in una fascia fino a una distanza di 1,5 nm dalla riva e dove la pesca di fondo è già vietata da altre norme e decreti.
- In tutte le parti della costa sono consentite sistemazioni nel campo della protezione dagli effetti del mare. Nelle parti urbanizzate della costa sono consentite anche sistemazioni nel campo delle misure di protezione contro il riscaldamento globale e l'innalzamento del livello del mare: sono consentiti gli interventi necessari a causa dell'innalzamento del livello del mare e dei cambiamenti climatici (costruzione di muri, innalzamento di parti urbanizzate di costa, installazione di valvole di non ritorno nei pozzi, ...).
- In tutte le parti della zona costiera è consentita la ricerca scientifica non invasiva.

Non sono consentiti interventi sul territorio in tratti di costa naturalmente preservati, ad eccezione degli interventi necessari per garantire la sicurezza e degli interventi che consentano il passaggio della zona costiera, tenendo conto dei regimi di tutela.

Nella fascia costiera deve essere promossa la mobilità sostenibile. È consentito pianificare e inserire sistemazioni territoriali che consentano l'attuazione del trasporto pubblico, i percorsi a piedi, in bicicletta, il trasporto marittimo e altre forme di trasporto non motorizzato. Non sono consentiti ulteriori parcheggi nella fascia costiera. I parcheggi esistenti nella zona costiera dovrebbero essere ricollocati nell'area al di fuori della fascia costiera o aboliti e sostituiti da altre forme di mobilità sostenibile.


Nella fascia costiera è prevista la realizzazione di un lungomare costiero che va dal confine croato a sud fino al confine italiano a nord. Il passeggio deve essere effettuato nella fascia costiera, tranne nelle aree dei porti protetti, di limitazioni fisiche o protezione della natura, dove viene aggirata. È destinato al solo traffico non motorizzato, va effettuato il più possibile lungo i percorsi esistenti e con il minor intervento edilizio possibile. Viene illuminato solo nelle aree urbane. Nella progettazione del lungomare bisogna tener conto dei regimi giuridici, delle conseguenze dei cambiamenti climatici e delle misure di protezione dalle inondazioni. La pianificazione e la realizzazione del lungomare sono consentite solo previo consenso delle autorità di pianificazione del territorio. Le comunità locali si coordinano tra loro nella pianificazione e realizzazione della passeggiata costiera.

La sistemazione degli ormeggi comunali, dei porti turistici e dei moli per l'approdo del trasporto pubblico di passeggeri è consentita in quanto sistemazione di importanza locale, ossia possibile solo nei porti con status regolamentato, autorizzazioni appropriate e requisiti soddisfatti da parte delle autorità di pianificazione del territorio. Non sono previsti interventi di questo tipo nelle zone costiere naturali.

L'inserimento di moli, piattaforme, rive edificate e altre infrastrutture per i bagnanti è possibile in quanto sistemazione di importanza locale solo previo consenso delle autorità di pianificazione del territorio. Non sono previsti interventi di questo tipo nelle aree costiere naturali.

L'infrastruttura per la pesca e la maricoltura sulla terraferma sono gestite su tutta la costa in modo quanto più coordinato possibile. I tradizionali porti di pesca situati nelle unità di pianificazione del territorio - EUP: 2 - Sezza (KD), 9 - Pirano (KD), 15 - Strugnano, 19 - Isola, 26 - Capodistria, 28 - S. Caterina, 31 - Valdoltra, rappresentano una parte importante dei panorami della costa slovena che si conservano.

2. Orientamenti, usi consentiti e interventi ammessi sul territorio in base alle singole unità di pianificazione del territorio



Carta 14a: Divisione della fascia costiera nelle unità di pianificazione territoriale (EUP), 1ª parte.

Indicazione dell'area	descrizione dell'area	Orientamenti, usi consentiti, interventi ammessi sul territorio
EUP – 1	SALINE DI SICCIOLE	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire l'intera area del Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estrazione del sale, sviluppo e presentazione del patrimonio naturale e culturale, istruzione, ricerca, turismo sostenibile, - istituzione di un'area protetta AMP alla foce del Dragogna, ossia ampliamento del Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole - KPSS al sito Natura 2000 in mare. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere l'accesso al mare, - restauro e conservazione del paesaggio culturale, compresi gli edifici, - manutenzione degli argini e del sistema idrico - canali, - installazione di un molo o piattaforma di approdo, - presentazione del patrimonio culturale.

EUP – 2	Penisola di Sezza	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera dovrebbe coprire l'area della penisola e l'intera area della falesia. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porto peschereccio, - porto e trasbordo a fini di maricoltura, - cantiere navale, - riparazione di navi, - agricoltura, - riva per nuoto, sport e attività ricreative, - conservazione della natura, - conservazione del patrimonio culturale, nonché sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dragaggio delle vie navigabili esistenti per le esigenze del canale di S. Bartolomeo e del porto peschereccio, - rimozione degli attuali posti di ormeggio non attrezzati nel Canale di S. Bartolomeo, - sistemazione degli ormeggi comunali nel canale di S. Bartolomeo garantendo nel contempo condizioni di conservazione favorevoli per i Prati di Spartina, - realizzazione della necessaria infrastruttura per l'approdo nel porto peschereccio, degli ormeggi e delle infrastrutture necessarie per il funzionamento della maricoltura e della pesca, - sistemazione della strada nell'estensione esistente e costruzione dell'infrastruttura economica - GJI, - conservazione della diga foranea, - realizzazione di pontili balneari ancorati a punti, - posa di strutture verticali sottomarine più piccole, - costruzione di un molo più lungo per l'approdo del trasporto marittimo locale di passeggeri, - riduzione del numero di posti auto esistenti, - non ci sono nuove costruzioni nella fascia costiera, ad eccezione delle esigenze della maricoltura e della pesca, - allestimenti esterni per le esigenze delle attività sportive e ricreative, - manutenzione del sentiero esistente, - ricerca, conservazione e presentazione del patrimonio culturale.
EUP – 3	Campeggio sotto Capo Sezza	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area del campeggio rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma.

		<p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, sportiva e ricreativa, - navigazione con imbarcazione a motore e senza motore. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di pontili balneari ancorati, piattaforme fissate in mare, piattaforme prefabbricate/scomponibili lungo i muri costieri e accessi al mare.
EUP – 4	Marina Portorose	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area del marina rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma e nel mare. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marina, - ormeggio di imbarcazioni militari. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruzione dell'infrastruttura necessaria per il funzionamento del Marina.
EUP – 5	Portorose	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore, - ormeggio di navi militari* - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di pontili balneari ancorati, piattaforme fissate in mare, piattaforme prefabbricate/scomponibili lungo i muri costieri e accessi al mare, - realizzazione di un porto per i magazzini del sale, - realizzazione di un punto di approdo locale per il trasporto marittimo di passeggeri, atterraggio di idrovolanti (base), - costruzione di ormeggi comunali accanto ai magazzini del sale in caso di trasferimento degli ormeggi comunali dal centro di Portorose, previo adempimento delle condizioni di questo piano e di altre condizioni prescritte dalla legge,

		<ul style="list-style-type: none"> - ricerca, conservazione e presentazione del patrimonio culturale.
EUP – 6	Porto sportivo, Centro per gli sport acquatici a S. Bernardino e centro per l'addestramento in mare	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - istruzione, formazione in mare, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di pontili balneari ancorati, piattaforme fissate in mare, piattaforme prefabbricate/scomponibili lungo i muri costieri e accessi al mare, - installazione di strutture per l'addestramento in mare, - ricerca, conservazione e presentazione del patrimonio culturale.
EUP – 7	Area di S. Bernardino	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - istruzione, formazione in mare, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore - ormeggio di navi militari*. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di pontili balneari ancorati, piattaforme fissate in mare, piattaforme prefabbricate/scomponibili lungo i muri costieri e accessi al mare, - inserimento delle infrastrutture per gli sport acquatici e la vela, - dopo la realizzazione del porto, è possibile realizzare un punto di approdo per il trasporto marittimo locale dei passeggeri. -
EUP – 8	Area di Fornace	Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:


		<ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - istruzione, formazione in mare, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di pontili balneari ancorati, piattaforme fissate in mare, piattaforme prefabbricate/scomponibili lungo i muri costieri e accessi al mare, - è possibile realizzare un punto di approdo per il trasporto marittimo locale dei passeggeri - ricerca, conservazione e presentazione del patrimonio culturale.
EUP – 9	Area di Pirano	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ormeggi comunali, - ormeggi giornalieri, - porto peschereccio, - porto passeggeri, - ormeggio di navi militari*, - in una piccola parte un'area per il nuoto, le immersioni, lo sport e il tempo libero, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore, - istruzione, formazione in mare, - piccole strutture verticali subacquee, museo subacqueo, al di fuori degli ampliamenti previsti dell'area marina protetta esistente, - l'area marina protetta esistente si estende alla zona della duna costiera naturale di sabbia sul versante occidentale del promontorio e all'habitat della scala costiera tra Fiesso e Punta Pirano, che dovrebbe essere ad almeno 250 m dalla riva, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di un punto di approdo locale per il trasporto marittimo di passeggeri,

		<ul style="list-style-type: none"> - dopo l'adempimento delle condizioni del presente piano e di altre condizioni prescritte dalla legge, costruzione di nuovi ormeggi comunali e giornalieri a Pirano nel senso di espansione del porto esistente. Prima della pianificazione e della costruzione, le soluzioni devono essere ottenute tramite un appalto pubblico, - realizzazione di pontili balneari ancorati, piattaforme fissate in mare, piattaforme prefabbricate/scomponibili lungo i muri costieri e accessi al mare, - posa di strutture verticali sottomarine più piccole al di fuori delle aree protette, - completa riqualificazione del litorale per la balneazione lungo la diga foranea nella zona di Punta, - sull'AMP di Punta Madonna, manutenzione della diga foranea senza interventi nell'area protetta.
EUP – 10	Costa naturale tra Pirano e Fiesso	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire l'area della costa tra il mare e la falesia, nonché l'intera area della scogliera. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - sentiero esistente da Pirano a Fiesso attraverso la falesia, - non sono consentiti l'ancoraggio e la guida con imbarcazioni a motore, - l'area marina protetta esistente si estende all'habitat della scala costiera tra Fiesso e Punta Pirano, che dovrebbe essere ad almeno 250 m dalla riva. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono ammessi interventi territoriali sulla costa, - deve essere conservata la scogliera naturale, - manutenzione del sentiero esistente tra Pirano e Fiesso tramite la scogliera.
EUP – 11	Fiesso	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire direttamente la zona in prossimità del mare e l'area dei laghetti d'acqua dolce. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - navigazione con imbarcazioni senza motore. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione e manutenzione dei sentieri lungo la costa e perpendicolari alla costa, - realizzazione di pontili balneari ancorati, piattaforme fissate in più punti per il bagno e accessi al mare - realizzazione di un piccolo porto, - realizzazione di un punto di approdo per il trasporto marittimo locale dei passeggeri (dopo la realizzazione del porto), - viene conservata e tenuta in efficienza la rampa di accesso al mare, - nella fascia costiera sulla terraferma non è consentita la posa di nuove strutture, neppure per le infrastrutture turistiche. Si possono ristrutturare edifici esistenti, costruiti legalmente, - si possono ristrutturare le opere di urbanizzazione.
EUP – 12	Costa naturale tra Fiesso, Pazzugo e Salinera	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire l'area della costa tra il mare e la falesia, nonché l'intera area della scogliera. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - non sono consentiti l'ancoraggio e la guida con imbarcazioni a motore, <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono ammessi interventi territoriali sulla costa, - devono essere conservate la scogliera naturale e la costa, - manutenzione del sentiero esistente lungo la costa senza interventi territoriali visibili.
EUP – 13	Strugnano - Salinera	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - navigazione con imbarcazioni senza motore. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di pontili balneari ancorati, piattaforme fissate in mare per il nuoto, piattaforme prefabbricate/scomponibili lungo i muri costieri e accessi al mare, - manutenzione dei sentieri esistenti lungo la costa e in perpendicolare alla costa.

EUP – 14	Saline di Strugnano Parco paesaggistico di Strugnano	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire direttamente la zona in prossimità del mare, l'intera area delle saline e della riserva naturale di Chiusa. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estrazione del sale, sviluppo e presentazione del patrimonio naturale e culturale, istruzione, ricerca, turismo sostenibile, - porto peschereccio, - porto per le esigenze della maricoltura, - la zona cuscinetto dovrebbe essere estesa per coprire l'area di Natura 2000, la barriera corallina sottomarina e il coralligeno – sia come estensione del parco che come introduzione di un regime adeguato del suolo. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere l'accesso al mare, - conservazione del paesaggio culturale, compresi gli edifici, - manutenzione degli argini e del sistema idrico – canali, - conservazione del sentiero pedonale esistente attraverso le saline, - presentazione del patrimonio culturale.
EUP - 15	Strugnano - Krka	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - immersioni, - sport e tempo libero, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore, - ormeggio di navi militari*, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - costa sostenibile, realizzazione di pontili balneari ancorati, piattaforme fissate in mare per il nuoto, - non sono consentiti interventi territoriali su una parte della costa naturalmente preservata, - manutenzione dei sentieri esistenti lungo la costa e in perpendicolare alla costa, - realizzazione di un punto di approdo per il trasporto marittimo locale dei passeggeri dopo la realizzazione del

		<p>porto,</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico.
EUP – 16	Costa naturale tra la spiaggia Krka e l'area sotto Belvedere	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire l'area della costa tra il mare e la falesia, nonché l'intera area della scogliera. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - non sono consentiti l'ancoraggio e la guida con imbarcazioni a motore, - la zona cuscinetto dovrebbe essere estesa per coprire l'area di Natura 2000, la barriera corallina sottomarina e il coralligeno – sia come estensione del parco che come introduzione di un regime adeguato del suolo. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono ammessi interventi territoriali sulla costa, - deve essere conservata la scogliera naturale, - posa di galleggianti di ancoraggio per gli ormeggi giornalieri in un'area da 200 m a 225 m dalla costa.



Carta 14b: Divisione della fascia costiera nelle unità di pianificazione territoriale (EUP), 2ª parte.

EUP – 17	Costa artificiale tra l'area sotto Belvedere e San Simon	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - immersioni, sport e tempo libero, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la linea costiera esistente dovrebbe essere mantenuta, - sistemazione del bagnasciuga con pontili balneari, ampliamento del pontile esistente, piattaforme ancorate e pontili balneari, - conservazione dei resti archeologici romani situati sulla parte marina del monumento di Isola - Sito archeologico della Baia di San Simon (codice ESD 195) con un contesto stratigrafico nelle sue condizioni originali e intatte in situ.
EUP – 18	Costa artificiale tra l'area di San Simon e il Marina di Isola	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - l'ancoraggio, la guida con imbarcazioni a motore non è consentita, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione del patrimonio culturale sulla terraferma e in mare, - conservazione dei resti archeologici romani situati sulla parte marina del monumento di Isola - Sito archeologico della Baia di San Simon (codice ESD 195) con un contesto stratigrafico nelle sue condizioni originali e intatte in situ.
EUP – 19	Costa artificiale del Marina di Isola e della città di Isola fino al molo	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma e in mare.

	principale	<p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ormeggi comunali, - ormeggi giornalieri, - porto peschereccio, - porto per le esigenze della maricoltura, - porto passeggeri, - spiaggia balneabile, immersioni, sport e tempo libero, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore, - ormeggio di imbarcazioni militari*, - area del marina, - presentazione del patrimonio culturale. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di un porto per il trasporto marittimo locale di passeggeri, - sistemazione del bagnasciuga con pontili, ampliamento del pontile esistente, piattaforme e moli per il bagno, regolazione degli accessi a mare per i bagnanti, - regolazione dei deflussi torrenziali in mare, - sistemazione di nuove coste artificiali per le esigenze delle zone balneari, - in caso di adempimento delle condizioni di questo piano e di altre condizioni prescritte dalla legge, è possibile aumentare il numero di posti barca degli ormeggi comunali e giornalieri e del Marina; - realizzazione delle infrastrutture necessarie per il funzionamento del marina e degli ormeggi comunali,
--	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUP – 20	Costa artificiale della città di Isola dal molo principale sino allo Jadranka	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - navigazione con imbarcazioni senza motore, - ormeggio di navi militari*, - punto di approdo per il trasporto marittimo locale dei passeggeri – molo settentrionale (doganale) e molo presso l'ex cantiere navale. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemazione della costa artificiale balneabile con moli per i bagnanti, piattaforme ancorate e moli balneari, sistemazione degli accessi a mare per i bagnanti, - presentazione del patrimonio culturale sulla terraferma e in mare.
----------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUP – 21	Costa artificiale dello Jadranka e Ruda	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneabile, immersioni, sport e tempo libero, - presentazione del patrimonio archeologico sottomarino, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemazione della costa balneabile con moli per i bagnanti, piattaforme galleggianti e moli balneari, sistemazione degli accessi a mare per i bagnanti al di fuori delle aree degli habitat vulnerabili, - sistemazione del porto per il traffico passeggeri locale, - sistemazione degli accessi a mare per gli sport acquatici al di fuori delle aree degli habitat vulnerabili, - ricerca, conservazione e presentazione del patrimonio culturale.
EUP – 22	Costa artificiale da Ruda fino al confine con il Comune città di Capodistria - MOK	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire l'area tra il mare e la falesia e l'intera area della falesia naturale, nonché l'area dell'isola prevista. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, tempo libero, sport e immersioni, - frangiflutti, - passaggio pedonale lungo la costa, - realizzazione di un'area marina protetta AMP che includa i siti di poseidonia, - conservazione della natura, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si deve conservare la falesia naturale, - manutenzione del sentiero pedonale esistente, - sistemazione delle superfici per il tempo libero, - sistemazione della costa e dell'infrastruttura balneare, - sistemazione della costa balneare con moli per i bagnanti, sistemazioni degli accessi a mare per i bagnanti, ampliamento della spiaggia balneare, - posa di moli balneari ancorati in diversi punti e di piattaforme fissate in più punti nel mare, - posa di galleggianti di ancoraggio per gli ormeggi giornalieri,

		<ul style="list-style-type: none"> - manutenzione e integrazione del viale di pini, - posa di monumenti commemorativi per la presentazione del patrimonio archeologico sottomarino, - ampliamento della costa nella zona dell'isola e sistemazione di aree ricreative, balneari, sportive e per esigenze di protezione costiera – frangiflutti, costruzione dell'isola su terrapieno, su pali o galleggiante con ancoraggio, - ricerca, conservazione e presentazione del patrimonio culturale
EUP – 23	Costa artificiale sotto la falesia dal confine del comune Città di Capodistria – MOK sino al centro abitato di Giusterna	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia per il bagno e il tempo libero, - conservazione della natura e realizzazione di un'area marina protetta – AMP che includa i siti di poseidonia. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemazione costiera e infrastrutture balneari, - sistemazione dei lidi balneari con pontili, regolazione degli accessi al mare per i bagnanti, - installazione di pontili balneari ancorati in più punti e piattaforme fisse in mare, - posa di galleggianti di ancoraggio per ormeggi giornalieri, - realizzazione di un punto di approdo per il trasporto locale di passeggeri.
EUP – 24	Costa artificiale centro abitato di Giusterna sino alla spiaggia di Giusterna	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia per il bagno e il tempo libero, attività sportive collegate al mare - si possono collocare galleggianti di ancoraggio per gli ormeggi giornalieri. - sistemazione di superfici e aree per le attività sportive collegate al mare, - realizzazione di un punto di approdo per il trasporto marittimo locale - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemazione della costa e dell'infrastruttura balneare, - sistemazione della costa balneare con i pontili per i bagnanti,

		<p>le piattaforme galleggianti e i moli per il bagno, sistemazione degli accessi al mare per i bagnanti,</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di pontili balneari ancorati e piattaforme fissate in mare per il nuoto, - posa di galleggianti di ancoraggio per gli ormeggi giornalieri, - ricerca, conservazione e presentazione dei reperti archeologici.
EUP – 25	Costa artificiale della spiaggia di Giusterna	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - area per lo sport e il tempo libero, attività sportive collegate al mare, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemazione e ampliamento della costa artificiale in mare per la zona balneare di Giusterna, - sistemazione degli accessi al mare per bagnanti e imbarcazioni sportive, - sistemazione costiera e infrastrutture balneari, - sistemazione della costa balneare con pontili, piattaforme galleggianti e pontili per il bagno, piattaforme ancorate in più punti e pontili balneari, sistemazione degli accessi al mare per i bagnanti, - sistemazione di aree e strutture per attività sportive legate al mare - ricerca, conservazione e presentazione dei reperti archeologici
EUP – 26	Costa artificiale dalla spiaggia di Giusterna fino al molo principale, specchio d'acqua del golfo di Semedella	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ormeggi comunali, - ormeggi giornalieri, - porto peschereccio, - porto passeggeri per il traffico passeggeri locale, - spiaggia balneabile, immersioni, sport e tempo libero, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore, - area del marina,

		<ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costa urbanizzata, - realizzazione di un punto di approdo marittimo locale per passeggeri, - sistemazione del bagnasciuga con pontili per i bagnanti, ampliamento del pontile esistente, piattaforme e pontili, sistemazione degli accessi al mare per i bagnanti, - manutenzione e potenziamento delle infrastrutture, - manutenzione e potenziamento delle strutture e delle infrastrutture degli ormeggi comunali di Capodistria, - sistemazione di un nuovo porto peschereccio e di un molo da pesca e delle zone manipolative o operative necessarie per le esigenze di pesca, - ampliamento degli ormeggi comunali in mare
EUP – 27	Costa artificiale della città di Capodistria dal molo principale sino al Marina di Capodistria	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore - ormeggio di navi militari*, - ormeggi comunali e porto peschereccio. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costa urbanizzata, - manutenzione e sistemazione del porto peschereccio e degli ormeggi comunali, - realizzazione di un punto di approdo del traffico passeggeri marittimo locale, - sistemazione del bagnasciuga con pontili per i bagnanti, piattaforme galleggianti e pontili per il bagno, sistemazione degli accessi al mare per i bagnanti, - costruzione dell'infrastruttura necessaria per il funzionamento del marina; - ampliamento del marina e degli ormeggi comunali in mare previo adempimento delle condizioni di questo piano e delle altre condizioni prescritte dalla legge.

EUP – 28	Area del Marina di Capodistria	Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:
----------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma e in mare. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marina, - utilizzo dell'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia, - ormeggio delle imbarcazioni militari. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruzione dell'infrastruttura necessaria per il funzionamento del marina, - sistemazione del molo per le esigenze dell'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia.
EUP – 29	Area del Piano territoriale nazionale - PTN porto di Capodistria	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area del porto di Capodistria è completamente esclusa dalla fascia costiera sulla terraferma (nell'ambito della zona di regolamentazione del PTN per l'assetto territoriale globale del porto per il traffico internazionale di Capodistria). <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in conformità con il PTN per l'assetto territoriale globale del porto per il traffico internazionale di Capodistria. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in conformità con il PTN per l'assetto territoriale globale del porto per il traffico internazionale di Capodistria.
EUP – 30	Area di Val Stagnon	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sul mare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ambito geografico della fascia costiera dovrebbe coprire l'intera area della riserva naturale di Val Stagnon <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riserva naturale interamente protetta, - in conformità con il piano di gestione della riserva naturale di Val Stagnon. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in conformità con il piano di gestione della riserva naturale di Val Stagnon.
EUP – 31	Costa naturale tra l'area del	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p>

	<p>Parco sportivo ricreativo di Santa Caterina e il centro abitato di Ancarano</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe includere il terreno costiero, la costa e l'area delle aree verdi naturali fino ai terreni agricoli a sud della Strada dell'Adriatico <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile naturale - attraversamento pedonale costiero - conservazione dei valori naturali, - ancoraggio, non sono ammesse imbarcazioni a motore, - conservazione del patrimonio culturale e sua ricerca e presentazione al pubblico <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono consentiti interventi ambientali nella costa, - il litorale naturale dovrebbe essere preservato, - manutenzione del sentiero pedonale esistente lungo la costa senza interventi ambientali visibili, - protezione delle aree di habitat ecologicamente importanti, - ricerca, conservazione e presentazione dei reperti archeologici
<p>EUP – 32</p>	<p>Costa in parte artificiale e in parte naturale del centro abitato di Ancarano</p>	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area rappresenta una costa urbanizzata e, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza, - ormeggio di navi militari*, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono consentiti interventi ambientali nella parte della costa naturalmente preservata, - sistemazione delle sponde e dei pontili per i bagnanti, sistemazione degli accessi al mare, - sistemazione di porti per il trasporto pubblico nazionale di passeggeri con la relativa infrastruttura portuale, - sistemazione di porti destinati a scopi speciali, con ormeggi fino a 200 navi, con la relativa infrastruttura portuale, - sistemazione di un porto per il trasporto pubblico internazionale di passeggeri con la relativa infrastruttura portuale, - sistemazione di pontili galleggianti fino a 50 m di lunghezza e fino a 100 m² di superficie, - sistemazione delle strutture di ponte pedonale, - ricerca, conservazione e presentazione dei reperti

		archeologici.
EUP – 33	Costa naturale tra l'ospedale Valdoltra e il centro di cura di Punta Grossa	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma deve comprendere l'area della costa naturale, l'area della costa tra il mare e la falesia e l'intera area della falesia e l'area verde non edificata fino alla Strada dell'Adriatico. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - attraversamento pedonale lungo la costa, - protezione delle aree con habitat ecologicamente importanti, - possibilità di realizzare pontili per bagnanti, - campeggio, - l'ancoraggio non è consentito, <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono consentiti interventi ambientali nella parte della costa naturalmente preservata, - la scogliera naturale dovrebbe essere preservata, - sistemazioni delle parti urbane degradate della costa, - sistemazione di pontili galleggianti fino a 50 m di lunghezza e fino a 100 m² di superficie, - sistemazione di un molo degradato per bagnanti, - protezione delle aree di habitat ecologicamente importanti, - interventi secondo il piano di gestione del parco paesaggistico di Punta Grossa.
EUP – 34	Costa in parte artificiale e in parte naturale nei pressi del centro di cura di Punta Grossa	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'area del centro di cura di Punta Grossa, che rappresenta una costa urbanizzata, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma, nella zona della costa naturale a nord e a sud del centro di cura – estensione della fascia costiera nell'area della falesia naturale. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono consentiti interventi ambientali in una parte della costa naturalmente preservata, - area balneare, immersioni, sport e ricreazione - navigazione con imbarcazioni a motore e senza, in conformità con le disposizioni del Decreto sul Parco Paesaggistico di Punta Grossa, - sistemazione dei porti per il trasporto pubblico nazionale di passeggeri con la relativa infrastruttura portuale, - conservazione del patrimonio culturale e sua ricerca e presentazione al pubblico <p>Interventi ammessi sul territorio:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - sistemazione della costa e pontili galleggianti fino a 50 m di lunghezza e fino a 100 m² di zona balneare, sistemazione degli accessi al mare, - sistemazione del porto per il trasporto pubblico nazionale di passeggeri con la relativa infrastruttura portuale, - interventi in accordo con i regimi di tutela e il piano di gestione del Parco Paesaggistico di Punta Grossa, - ricerca, conservazione e presentazione dei reperti archeologici.
EUP – 35	Capo Punta Grossa	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire l'intera area del Parco paesaggistico di Punta Grossa sulla terraferma. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneabile, - attraversamento a piedi lungo la costa, - non sono consentiti l'ancoraggio e la guida con imbarcazioni a motore, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono ammessi interventi ambientali sulla costa, - deve essere conservata la scogliera naturale e la costa, - interventi in accordo con i regimi di tutela e il piano di gestione del Parco Paesaggistico di Punta Grossa, - protezione delle aree di habitat ecologicamente importanti, - conservazione dei resti archeologici romani situati sulla parte marina del sito archeologico registrato di Ancarano - Sito archeologico della Baia di San Bartolomeo (EŠD: 1303), con il corrispondente contesto stratigrafico allo stato originale e intatto in situ.
EUP – 36	Costa in parte artificiale e in parte naturale Lazzaretto	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area che rappresenta una costa urbanizzata, tenendo conto degli adeguamenti consentiti dall'articolo 8 del Protocollo, non è situata nella fascia costiera sulla terraferma, nella zona della costa naturale si estende la fascia costiera sulla terraferma, a est la costa naturale fino alla strada e a ovest la costa naturale fino agli edifici esistenti. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area balneare, immersioni, sport e attività ricreativa, - navigazione con imbarcazioni a motore e senza motore in conformità con le disposizioni del Decreto sul Parco paesaggistico di Punta Grossa,

		<ul style="list-style-type: none"> - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono consentiti interventi territoriali su una parte della costa naturalmente preservata, - interventi in conformità con i regimi di tutela e il piano di gestione del Parco paesaggistico di Punta Grossa, - Conservazione dei resti archeologici romani situati sulla parte marina del sito archeologico registrato di Ancarano - Sito archeologico della Baia di San Bartolomeo (EŠD: 1303), con il corrispondente contesto stratigrafico allo stato originale e intatto in situ, - presentazione del patrimonio culturale.
EUP – 37	Costa naturale di capo S. Bartolomeo	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire l'area del bosco naturale. <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiaggia balneare, - attraversamento a piedi lungo la costa, - non sono consentiti l'ancoraggio, l'utilizzo di imbarcazioni a motore, - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono ammessi interventi ambientali sulla costa, - deve essere conservato il bosco naturale, - interventi in accordo con i regimi di tutela e il piano di gestione del Parco Paesaggistico di Punta Grossa, - protezione delle aree di habitat ecologicamente importanti, - sistemazione paesaggistica del parcheggio esistente, - bonifica ecologica della discarica di rifiuti, dopo il risanamento l'area è lasciata alla successione naturale, il bosco è preservato, c'è la possibilità di realizzare un bacino idrico, - Conservazione dei resti archeologici romani situati sulla parte marina del sito archeologico registrato di Ancarano - Sito archeologico della Baia di San Bartolomeo (EŠD: 1303), con il corrispondente contesto stratigrafico allo stato originale e intatto in situ.
EUP – 38	Costa urbanizzata e linea di costa naturale presso	<p>Orientamenti per determinare l'estensione della fascia costiera sulla terraferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione geografica della fascia costiera sulla terraferma dovrebbe coprire la costa naturale fino alla strada, ossia fino

	il confine di Stato di Lazzaretto	<p>alle sistemazioni esterne degli edifici esistenti.</p> <p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservazione del patrimonio culturale, sua ricerca e presentazione al pubblico, - non sono consentiti l'ancoraggio, l'uso di imbarcazioni a motore. <p>Interventi ammessi sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservazione della costa naturale e protezione delle aree di importanti habitat ecologici, - manutenzione dei sentieri esistenti, - interventi in accordo con i regimi di tutela e il piano di gestione del Parco Paesaggistico di Punta Grossa, - Conservazione dei resti archeologici romani situati sulla parte marina del sito archeologico registrato di Ancarano - Sito archeologico della Baia di San Bartolomeo (EŠD: 1303), con il corrispondente contesto stratigrafico allo stato originale e intatto in situ.
--	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* L'ormeggio di navi militari è previsto nel caso di utilizzo di parte della costa/dei moli costruiti nel caso di un possibile uso esclusivo a fini difensivi, ovvero in caso di stato di emergenza o di guerra e in pace per addestramento.

VIII. ATTUAZIONE

Il Piano regolatore marittimo è il documento di base e riferimento per tutti gli usi e le attività in mare. È anche il punto di partenza per la preparazione della legislazione del settore e dei documenti di sviluppo, nonché per il rilascio di tutti i permessi, diritti e concessioni. Viene attuato tramite:

1. le disposizioni ambientali che sono attuate negli atti strategici territoriali ed esecutivi a livello statale, regionale e locale;
2. le disposizioni ambientali che vengono prese in considerazione da altri enti statali e comunità locali nell'attuazione di tutte le attività, i regimi e gli usi in mare;
3. le misure ambientali;
4. le misure di gestione (che tengono conto degli usi prioritari nel coordinamento, ecc.).

1. Considerazione delle disposizioni ambientali

Le strategie di sviluppo marino e costiero, nonché le strategie del settore che fanno parte dello sviluppo nazionale, regionale o locale e dei documenti territoriali, devono includere le attività di adeguamento ai cambiamenti climatici, in particolare nello sviluppo e nella gestione di insediamenti e infrastrutture verdi, attività portuali e attività di gestione delle risorse naturali. Le soluzioni devono esaminare l'adeguamento con cui le aree abitate affrontano l'innalzamento del livello del mare, l'aumento della siccità, la carenza di acqua potabile e commerciale, le isole di calore e le pressioni stagionali dovute al turismo, compreso l'alleviamento delle pressioni sui servizi pubblici.

2. Misure di attuazione

Sono previste misure di attuazione per il mare e la fascia costiera.

La fascia costiera in mare è definita dal presente piano. L'estensione della fascia costiera sulla terraferma è determinata dalle comunità locali con atti territoriali. Deve essere adeguata al regime giuridico esistente, alla conservazione del paesaggio naturale e culturale e rispettare le disposizioni del presente piano. Non viene definita la fascia costiera sulla terraferma nelle aree urbane, nelle aree in cui sono stati adottati i piani regolatori nazionali, nei porti e nei marina.

Gli aspetti gestionali e finanziari dell'attuazione delle singole misure sono assunti dai ministeri competenti nell'ambito delle loro competenze. Gli aspetti gestionali e finanziari dell'attuazione delle misure nel campo del turismo, del tempo libero e dello sviluppo urbano sono assunti dalle comunità locali nell'ambito delle loro competenze. Il Ministero della pianificazione del territorio è responsabile della supervisione dell'attuazione delle misure e della preparazione dei rapporti sull'attuazione delle misure.

2.1 MARICOLTURA

Nel contesto delle attività di maricoltura devono essere attuate le seguenti misure.

Misure ambientali:

1. Nello svolgimento delle attività di maricoltura deve essere mantenuta l'estensione minima esistente delle superfici di allevamento: 77,2 ha di superfici di allevamento per i molluschi bivalvi e 12,8 ha per l'itticoltura, e precisamente:
 - a) utilizzando pienamente le capacità nelle aree di maricoltura esistenti e
 - b) designando nuovi luoghi per le zone di maricoltura.
2. In quattro porti: Valdoltra, Isola, Strugnano e Sezza, che, oltre a fornire altre attività portuali, servono anche il trasbordo di prodotti e attrezzature tecnologiche per la maricoltura, devono essere garantite attività permanenti di trasbordo per uno o più campi di allevamento o zone di maricoltura.

Misure di gestione:

1. L'area della maricoltura deve essere localizzata (l'ubicazione e le dimensioni devono essere determinate) mediante concessione di un'autorizzazione idrica rilasciata dal ministero competente.
2. Per l'assegnazione del diritto di superficie per gli specchi d'acqua deve essere introdotto e implementato un sistema con determinati criteri per la selezione del candidato più idoneo che utilizzerà al meglio la capacità di una determinata area.
3. All'inizio dell'operatività di nuove aree di maricoltura, è necessario monitorare lo stato dei cambiamenti in conformità con la Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (Decisione 2017/848/UE). Il monitoraggio, che comprende tra l'altro la qualità sanitaria dell'acqua di mare e altri parametri biologici, nonché i cambiamenti nel fondale marino, deve essere effettuato almeno ogni 5 anni (il monitoraggio delle specie esotiche invasive deve essere continuo con un monitoraggio regolare negli stabilimenti di riproduzione o l'istituzione di adeguati pannelli di monitoraggio della colonizzazione di ITV). Se non vengono rilevati cambiamenti nell'ambiente entro cinque anni, il monitoraggio può essere interrotto. Se ci sono cambiamenti negativi significativi nell'ambiente, l'ambito della maricoltura deve essere adattato o addirittura eliminato in quell'area.
4. Al fine di garantire la massima resa dei siti di maricoltura esistenti e dei nuovi potenziali, devono essere effettuate ispezioni sull'utilizzo dei singoli lotti sul posto. Qualora venga accertato l'inutilizzo di un singolo lotto, il diritto di superficie per lo specchio d'acqua viene revocato e assegnato ad altre parti interessate.

5. Autorizzazione alla pesca controllata delle orate che si nutrono di larve di molluschi bivalvi nella zona di allevamento di mitili.
6. Nelle zone di maricoltura, soprattutto negli allevamenti di mitili, è necessario pulire il fondo del mare almeno ogni 2 anni da rifiuti vari, resti di reti, ecc. che si accumulano a causa delle attività di maricoltura.
7. Rimozione fisica della zona di maricoltura che è senza adeguati permessi nella Baia di Pirano e ripristino delle condizioni originali.

2.2 PESCA

Nel contesto delle attività di pesca devono essere attuate le seguenti misure.

Misure ambientali:

1. Nell'area di pesca si tiene conto dei regimi da applicare e delle restrizioni in vigore.
2. Lo sviluppo della pesca può essere incoraggiato dall'installazione di scogliere sottomarine artificiali. Nella prima fase è prevista un'ubicazione pilota della scogliera sottomarina. Nel progettare la sua ubicazione è necessario elaborare prima adeguate basi tecniche con cui identificare le potenziali ubicazioni in termini di accettabilità dei regimi esistenti, degli usi e degli impatti ambientali. Per effettuare un intervento nel territorio spazio è necessario ottenere tutti i nulla osta richiesti secondo la normativa di legge del settore. L'ubicazione pilota deve essere situata nella fascia costiera fino a una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa e in zone in cui è già vietata la pesca a strascico.

Misure di gestione:

1. La pesca deve essere coordinata con usi temporanei e limitati nel tempo (competizioni sportive, ecc.).
2. Qualsiasi coordinamento tiene conto delle disposizioni del presente piano.
3. I divieti di pesca sono soggetti al controllo delle autorità competenti.
4. Ogni anno viene esaminata l'ammissibilità e le conseguenze della pesca dei branchi di cefali.
5. Verrà esaminata la possibilità di catturare l'orata nelle zone di riserva di pesca.
6. Deve essere definito il numero appropriato di permessi speciali rilasciati (ad esempio per la pesca dell'orata negli allevamenti di mitili, dell'orata nelle zone di riserva di pesca, la pesca del cefalo).

2.3 IMPIANTI E INFRASTRUTTURA PER LA RICERCA, LO SFRUTTAMENTO E L'ESTRAZIONE DI PETROLIO, GAS E ALTRE FONTI ENERGETICHE, MINERALI E INERTI E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Nell'ambito delle attività degli impianti e dell'infrastruttura per la ricerca, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre fonti energetiche, minerali e inerti e la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere attuate le seguenti misure.

Misure di gestione:

1. La ricerca, l'esplorazione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale sono vietati in mare dalla legislazione del settore.

2. Definizione dei criteri e dei luoghi per un futuro sfruttamento dell'energia marina come fonte rinnovabile.
3. Il controllo del divieto viene effettuato dalle istituzioni competenti.

2.4 ROTTE DI TRASPORTO MARITTIMO, FLUSSI DI TRAFFICO E ATTIVITÀ DI TRASPORTO MARITTIMO

Nell'ambito delle attività devono essere attuate le seguenti misure.

Misura ambientale:

1. Mantenimento permanente del sistema di separazione dei canali di transito.
2. Designazione delle aree di movimentazione dei sedimenti marini. Vengono proposte due aree di movimentazione di sedimenti marini nel mare sloveno: nella zona centrale della Baia di Capodistria - rada e nella zona triangolare - punto di svolta, zone separate. L'accettabilità dei siti dovrebbe essere verificata in termini di protezione ambientale e patrimonio culturale sottomarino. Per i siti di trasferimento dei sedimenti nella baia di Capodistria, è necessaria una ricerca più dettagliata per implementare l'impatto della movimentazione sull'acqua esistente e sull'uso delle acque di balneazione. La realizzazione degli interventi programmati non deve mettere in pericolo l'utilizzo esistente dell'acqua e la qualità dell'utilizzo dell'acqua.
3. Dal punto di vista della tutela del patrimonio culturale, lo smaltimento programmato dei fanghi è accettabile solo se vengono attuate due misure di mitigazione:
 - a. I siti archeologici registrati devono essere mantenuti intatti, esclusi dalle aree di smaltimento dei fanghi e non devono essere disturbati durante lo smaltimento. La tecnologia di smaltimento dei fanghi nelle immediate vicinanze dei siti archeologici registrati dovrebbe essere pianificata in modo tale da non avere un impatto negativo indiretto sui siti archeologici (ad esempio, aumento della sedimentazione nell'area del sito a causa dei cambiamenti nella morfologia del fondale marino nelle sue immediate vicinanze). Prima dell'attuazione dell'intervento, deve essere informata la locale sede competente dell'Ente per la tutela e il patrimonio culturale della Slovenia - ZVKDS che sovrintende all'attuazione della procedura.
 - b. Al fine di proteggere i potenziali resti archeologici, nell'area esterna ai siti archeologici registrati, prima dell'attuazione dello smaltimento dei fanghi bisogna garantire come misura di mitigazione l'implementazione del PAR per valutare il potenziale, che comprende tra l'altro la seconda fase del PAR per valutare il potenziale archeologico sotto forma di superficie archeologica estesa (ETP). L'ambito e le aree dei rilievi archeologici superficiali e subacquei sono determinati dall'Ente per la tutela e il patrimonio culturale della Slovenia - ZVKDS sulla base dei risultati della prima fase già eseguita del PAR per la valutazione del potenziale archeologico (analisi archeologica dei dati batigrafici). Le ispezioni archeologiche della superficie e del fondo marino devono essere fornite dall'investitore dell'intervento come attuazione della misura di mitigazione. Sulla base dei risultati della seconda fase del PAR per la valutazione del potenziale archeologico, eventuali siti archeologici di recente scoperta vengono inseriti nel registro dei beni culturali, l'Ente per la tutela e il patrimonio culturale della Slovenia - ZVKDS stabilisce ulteriori misure per la protezione dei resti archeologici (esecuzione del PAR per una valutazione e rimozione controllata dei siti archeologici di recente scoperta dalle aree di smaltimento fanghi). I costi del PAR nelle aree a maggior potenziale archeologico sono coperti dall'investitore dell'intervento nell'ambito dell'attuazione delle misure di mitigazione.

4. Per le esigenze della costruzione navale, devono essere mantenute tutte le ubicazioni esistenti di piccoli cantieri navali per la manutenzione di imbarcazioni, piccole navi passeggeri e pescherecci.
5. Per le esigenze della costruzione navale, devono essere sviluppate le sedi esistenti dei cantieri navali di servizio più piccoli per la manutenzione di imbarcazioni e navi passeggeri più piccole e pescherecci con attrezzature infrastrutturali adeguate e accessibilità ai trasporti.

Misura di gestione:

1. Le attività speciali nel campo del trasporto marittimo e nautico (es. regate, gare di pesca, indicazione dei regimi speciali di ancoraggio e navigazione sicura in stagione, determinazione dei luoghi consentiti per l'ingresso di imbarcazioni turistiche non motorizzate lungo le spiagge, ecc.) vengono effettuate sulla base di un'autorizzazione dell'Amministrazione marittima della Slovenia.

2.5 DIFESA E PROTEZIONE CONTRO CALAMITÀ NATURALI E DI ALTRO GENERE

Nell'ambito delle attività di difesa e protezione contro calamità naturali e di altro genere devono essere attuate le seguenti misure.

Misure ambientali:

1. Nel campo della difesa può essere designata per scopi di addestramento (uso esclusivo possibile e uso limitato e controllato) una zona di addestramento con dispositivi di addestramento esplosivi e un'area per la distruzione di ordigni inesplosi che non possono essere rimossi in sicurezza dal mare. I potenziali siti dovrebbero essere esaminati in termini di accettabilità ambientale, protezione delle persone e protezione del patrimonio culturale sottomarino.
2. Nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo, ai fini dello smaltimento degli ordigni inesplosi, possono essere definiti e utilizzati siti di deposito temporaneo per gli ordigni inesplosi fino a quando non saranno stabilite le condizioni per il loro smaltimento sicuro. I potenziali siti dovrebbero essere esaminati in termini di accettabilità ambientale, protezione delle persone e protezione del patrimonio culturale sottomarino.
3. Deve essere determinato il luogo per lo smaltimento del materiale contaminato in caso di incidente rilevante con prodotti petroliferi in mare. Le posizioni devono essere identificate e verificate dal punto di vista ambientale nel primo aggiornamento del piano di protezione e salvataggio in caso di catastrofi marittime. Tuttavia, i potenziali siti devono essere esaminati in termini di accettabilità ambientale e salute umana.

Misura di gestione:

1. In tempo di pace il Ministero della difesa (Forze armate slovene e Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione civile e i soccorsi in caso di calamità) si coordinerà con l'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia per quanto riguarda le sue attività in mare.

2.6 CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Nell'ambito delle attività di conservazione della natura devono essere attuate le seguenti misure.

Misure di gestione:

1. Nel corridoio navigabile dal porto di Capodistria, passando per Punta Grossa, è prevista un'analisi delle possibili modifiche all'attuale articolo 77 del Codice marittimo relativo alla restrizione della navigazione, tenendo conto dell'impatto dei cambiamenti sulla sicurezza della navigazione e quindi sulla protezione dell'ambiente marino.

2. L'area dell'estuario del fiume Dragogna è considerata un ambiente particolarmente sensibile e con un atto vengono definite le condizioni per la conservazione della natura (è possibile modificare il decreto sul Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole). Nell'area dell'estuario del fiume Dragogna, la navigazione a motore e l'ancoraggio sono vietati, tranne che per le esigenze della maricoltura e la gestione del Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole.
3. L'area protetta nei pressi della Punta di Pirano (monumento naturale Punta Madonna) è protetta da una zona cuscinetto a 250 m dalla costa. La tutela dell'area è prevista come a) che il Comune di Pirano adotti una nuova ordinanza per l'intera area di Punta Madonna d'intesa con lo Stato oppure che b) l'ordinanza comunale sia ripresa dallo Stato e modificata.
4. L'area della duna di sabbia sottomarina sul lato occidentale della Punta è protetta da un atto o inclusa nel nuovo atto di protezione di Punta Madonna. Deve essere garantita una gestione corretta.
5. L'area di protezione del Parco paesaggistico marittimo di Strugnano è in fase di ampliamento.
6. Nella zona del fondo dendritico nelle immediate vicinanze del triplice confine con l'Italia e la Croazia in mare, viene limitata la pesca a strascico. L'area non deve essere protetta durante la pesca. Dopo la scadenza del periodo di esenzione dalla pesca, viene verificata la fondatezza dell'esenzione o dell'assicurazione.
7. Deve essere redatta una base tecnica relativa alla protezione dei fondali dendritici transfrontalieri.
8. Dovrebbero essere identificate le aree degli habitat sensibili dove l'ancoraggio è vietato. Prima dell'attuazione di questa misura si vieta l'ancoraggio in un'area di 100 metri dalla riva, ad eccezione degli ancoraggi regolamentati.
9. Deve essere monitorata la disposizione di legge esistente secondo la quale non è consentito procedere ad alta velocità a 250 m dalla riva e la navigazione con imbarcazioni a motore a 200 m dalla riva. Deve essere limitata la velocità delle imbarcazioni.
10. Registrazione delle navi affondate e corretto svuotamento delle cisterne - prevenzione dell'inquinamento marino.

2.7 SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME

Nell'ambito delle attività di sfruttamento delle materie prime è necessario attuare le seguenti misure.

Misure ambientali:

1. Le aree del Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole e del Parco paesaggistico di Strugnano, destinate principalmente alla produzione di sale, non devono essere ridotte.

Misure di gestione:

1. I piani di gestione del Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole e del Parco paesaggistico di Strugnano devono essere armonizzati con le misure per la conservazione della natura, la protezione del patrimonio culturale e il contenuto di questo piano.
2. In via prioritaria viene preservata la produzione tradizionale del sale, nelle saline di Strugnano è consentita solo la produzione tradizionale del sale.
3. Nelle saline sono consentite le attività di produzione del sale, tenendo conto dei regimi per la protezione dei valori naturali e del patrimonio culturale e la conservazione dei tipi di habitat e degli habitat delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione. La manutenzione e il ripristino delle saline è consentito per garantire un regime idrico che offra opportunità per la produzione di sale

tradizionale e la conservazione della diversità delle specie animali e vegetali caratteristiche delle zone umide costiere saline, salmastre o dolci e la conservazione della biodiversità.

4. Nelle aree delle saline è consentita anche la regolazione delle acque e delle infrastrutture idriche, le attività di tutela e presentazione del patrimonio naturale e culturale, la ricerca scientifica, il turismo controllato, tenendo conto delle limitazioni alle visite e dei regimi di tutela.
5. Nell'area delle saline è vietato costruire ogni tipo di edifici, l'eccessiva presenza di visitatori, l'inquinamento acustico e luminoso, camminare fuori dai percorsi consentiti, fare il bagno, accatastare pietre, rimuovere il fango salato, gli incendi, l'ancoraggio e l'ormeggio illegale di navi, i graffiti, i rifiuti e gettare rifiuti.
6. In Slovenia è consentita la ricerca, l'esplorazione e lo sfruttamento delle fonti di energia geotermica, classificate come materie prime minerali energetiche. Prima di effettuare gli interventi, deve essere verificata l'accettabilità ambientale e l'impatto sull'utilizzo dell'acqua esistente. Non sono accettabili interventi con un impatto significativo sull'ambiente e sull'utilizzo dell'acqua esistente.
7. In Slovenia è consentito l'uso dell'acqua di mare e l'installazione di impianti di dissalazione dell'acqua di mare. Prima di effettuare gli interventi deve essere verificata l'accettabilità dal punto di vista della tutela ambientale e del patrimonio culturale subacqueo. Prima di effettuare gli interventi, deve essere verificata l'accettabilità ambientale e l'impatto sull'uso dell'acqua esistente. Non sono accettabili interventi con un impatto significativo sull'ambiente e sull'utilizzo dell'acqua esistente.

2.8 ESECUZIONE DI RICERCHE SCIENTIFICHE

Nell'ambito delle attività di esecuzione di ricerche scientifiche è necessario attuare le seguenti misure.

Misura ambientale:

1. In mare è vietata la ricerca scientifica nel campo dell'esplorazione, prospezione e sfruttamento del petrolio e del gas naturale.

Misure di gestione:

1. Nell'intera area marina slovena sono consentite ricerche archeologiche preliminari e ricerche scientifiche non invasive in vari campi: protezione della natura e dell'ambiente, ricerche sullo stato ecologico del mare e sullo stato degli stock di organismi marini e altre ricerche su pesca e maricoltura, ricerche sulle fonti geotermali di energia e ricerche simili per scopi giustificati e in modo innocuo.
2. L'esecuzione delle ricerche scientifiche deve essere coordinata in particolare con le attività di maricoltura, porti e ancoraggi.
3. Il controllo del divieto di ricerca scientifica nel settore dell'esplorazione, prospezione e sfruttamento del petrolio e del gas naturale è esercitato dalle istituzioni competenti.

2.9 POSA DEI CAVI SOTTOMARINI, GASDOTTI E CONDUTTURE

Nell'ambito delle attività per l'esecuzione delle ricerche scientifiche bisogna attuare le seguenti misure.

Misure ambientali:

1. È consentita l'installazione di condotte sottomarine destinate allo scarico di acque trattate da impianti di depurazione e acque reflue meteoriche. Gli scarichi devono essere situati ad almeno 150 metri lungo la costa. Occorre esaminare l'impatto degli interventi sull'ambiente marino e sui resti archeologici.

2. La posa di condotte sottomarine destinate alla captazione di acqua marina tecnologica e al suo scarico in mare ai fini dell'utilizzo dell'energia marina come fonte di energia rinnovabile (su iniziativa delle comunità locali) è consentita in caso di accertata accettabilità ambientale. È una tecnologia a pompa di calore dove viene sfruttata la differenza di temperatura del mare.
3. Non è consentita la posa di linee in cavo ad alta energia, gasdotti in zona mare.

Misure di gestione:

1. Gli scarichi esistenti che scaricano acque reflue nella zona delle acque di balneazione devono essere registrati e risanati.
2. La posa di cavi e condotte sottomarine deve essere coordinata in particolare con le attività dei porti, degli ancoraggi e delle zone di balneazione.

2.10 TURISMO E TEMPO LIBERO

Nell'ambito delle attività del turismo e del tempo libero è necessario attuare le seguenti misure.

Misure ambientali:

1. Si limita l'ulteriore costruzione di nuove aree portuali e nuove aree di ormeggi comunali allo scopo di limitare la navigazione turistica e ricreativa e l'introduzione di specie aliene e invasive, detergenti, vernici antivegetative, acque reflue, illuminazione di navi, smaltimento di rifiuti solidi, collisioni di animali marini e altri impatti negativi. Viene data priorità ai nuovi ormeggi nelle aree dei porti locali esistenti, trasferendo gli ormeggi esistenti in luoghi più appropriati all'interno delle zone urbanizzate della zona costiera e ripristinando le località degradate esistenti. È inoltre consentito organizzare e modernizzare i siti di sbarco esistenti, i porti di pesca e i porti per la maricoltura e le infrastrutture di accompagnamento che hanno la precedenza sulle infrastrutture turistiche e ricreative.
2. Con un impatto accettabile sull'ambiente marino, è consentita la costruzione di ormeggi comunali presso i magazzini del sale a Portorose, ma solo per il trasferimento degli ormeggi comunali esistenti a Portorose. Dopo la regolamentazione dello status del porto e un'adeguata sistemazione ambientale nel Canale di San Bartolomeo, è consentita la costruzione di un porto turistico o di ormeggi comuni nel Canale di San Bartolomeo. L'ingresso all'interno del Canale di San Bartolomeo, dopo la regolamentazione prevista e in accordo con il piano per la Penisola di Sezza, è previsto solo per le navi che soddisfano condizioni speciali (navi ecologiche, barche a vela, motori di propulsione elettrica, ecc.).
3. Le aree di ormeggio giornaliero - gli ancoraggi in mare saranno stabiliti dalle comunità locali sulla base di quanto previsto dal presente piano, secondo le basi tecniche e i nulla osta e i permessi ottenuti. Le aree di ormeggio giornaliere non devono diventare aree di ormeggio permanenti.
4. Le disposizioni del territorio, le infrastrutture e le strutture turistiche possono essere situate solo nelle aree della costa artificiale, al di fuori della zona costiera, purché siano soddisfatte le altre condizioni del presente piano.
5. Al fine di determinare l'ubicazione più dettagliata dell'isola, devono essere preparati uno studio della capacità di carico della zona costiera e uno studio comparativo delle possibili ubicazioni.
6. Determinare la posizione del centro di addestramento subacqueo.
7. La destinazione d'uso e gli interventi in zona mare e fascia costiera (ampliamento di porti e marine, ampliamento posti barca) devono essere pianificati in modo tale che non vi siano interventi fisici nelle aree di zone balneari naturali con un gestore e che l'attuazione e l'esercizio di tali interventi

non avranno un impatto sulla qualità dell'acqua di balneazione e sulla sicurezza dei bagnanti. Gli ampliamenti di porti, marine e ormeggi non si trovano in zone di balneazione. Tra le acque di balneazione e i corridoi di navigazione deve essere assicurata un'adeguata distanza di sicurezza e segnali di balneazione che informino i bagnanti del pericolo.

Misure di gestione:

1. La navigazione e l'ancoraggio devono essere limitati nelle aree con tipi di habitat vulnerabili e nei siti archeologici registrati, nelle aree marine protette (AMP) e nelle zone cuscinetto intorno alle AMP.
2. Le aree di ormeggio giornaliero possono essere stabilite alle seguenti condizioni:
 - a. nelle aree previste da questo piano,
 - b. le aree per la sistemazione degli ormeggi giornalieri o l'ancoraggio delle navi possono essere solo al di fuori delle zone di balneazione,
 - c. le zone devono essere armonizzate in anticipo con altri usi in mare,
 - d. le aree giornaliere di ormeggio o ancoraggio devono determinare e limitare il numero di navi e il tempo di utilizzo dell'ormeggio e le rigorose restrizioni sull'equipaggiamento a bordo,
 - e. le zone in mare devono consentire alle navi di essere ormeggiate in sicurezza senza distruggere la costa, costruendo infrastrutture portuali a tal fine. È obbligatorio utilizzare tali sistemi di ormeggio che non influiscano negativamente su habitat e specie sensibili e resti archeologici sul fondo del mare (es. ancora Harmony, ancoraggio a vite, galleggiante generale e schema di installazione di ormeggio),
 - f. lo stato delle aree deve essere regolato da un decreto che istituisce un porto e deve essere nominato un gestore.
3. Tutti i porti turistici devono operare in conformità con elevati standard ambientali, inclusi, tra l'altro, i sistemi per la raccolta e il recupero delle acque grigie e nere e dei rifiuti solidi delle imbarcazioni che visitano il porto turistico e di quelli derivanti dalla manutenzione e riparazione delle navi.
4. Quando si realizza l'infrastruttura necessaria per l'intensificazione delle attività turistiche e ricreative e l'urbanizzazione nell'ambiente marino, è necessario monitorare la presenza di organismi marini alloctoni in aree che potrebbero fungere da substrato.

2.11 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Nell'ambito delle attività di tutela del patrimonio culturale è necessario attuare le seguenti misure.

Misure ambientali:

1. Nell'area dei monumenti culturali, delle aree di protezione del patrimonio e del patrimonio culturale immobile registrato, devono essere osservati i regimi giuridici di tutela che sono al momento in vigore.
2. Per il patrimonio culturale subacqueo registrato, che non ha un regime di tutela definito negli atti sulla proclamazione dei monumenti culturali, negli atti sulla designazione di aree di protezione del patrimonio e negli atti territoriali ed esecutivi in vigore, il regime di protezione giuridico sarà applicato da questo piano.
3. La tutela del patrimonio culturale deve essere inclusa nella pianificazione dello sviluppo territoriale tenendo conto, nel processo di preparazione dei piani, della conservazione dei monumenti culturali, dei siti archeologici registrati e degli elementi del patrimonio definiti nelle aree di protezione del patrimonio. La tutela dei resti archeologici è inclusa nella pianificazione dello

sviluppo territoriale in modo che nel processo di preparazione dei piani in aree di interventi pianificati, non ancora esplorate e dove il potenziale archeologico è sconosciuto, venga garantita nelle prime fasi della pianificazione, l'attuazione della ricerca archeologica preliminare per una valutazione del potenziale archeologico e, sulla base dei risultati di tali indagini, si effettuino, se necessarie, ulteriori misure di protezione per i siti archeologici di recente scoperta, compreso il monitoraggio regolare dello stato del patrimonio.

4. Prima di aumentare il numero di ormeggi nei porti turistici, nei porti e negli ancoraggi, è necessario effettuare una ricerca archeologica preliminare per determinare se gli interventi nelle unità del patrimonio culturale sono accettabili e a quali condizioni.

Misure di gestione:

1. Devono essere preparate basi tecniche per le aree del patrimonio culturale non ancora esplorate. Il Ministero della Cultura deve iscrivere le aree nel registro dei beni culturali entro cinque anni dall'adozione del presente piano.
2. Prosegue l'implementazione della ricerca archeologica per valutare il potenziale archeologico di aree del mare inesplorate dal punto di vista archeologico. Sulla base dei risultati della ricerca, il patrimonio culturale sottomarino di nuova identificazione è iscritto nel registro dei beni culturali. Le aree di maggior valore sono determinate per le aree di protezione del patrimonio con un regime di tutela per le riserve archeologiche sottomarine - aree protette con una conservazione permanente delle condizioni esistenti con valori naturali e culturali in forma incontaminata.
3. Prosegue la valutazione dei siti archeologici subacquei registrati. I siti più apprezzati sono dichiarati monumenti culturali o definiti come aree di protezione del patrimonio.
4. Le misure di mitigazione devono mitigare l'impatto negativo delle attività in mare sul patrimonio culturale sottomarino. Le misure di mitigazione includono l'attuazione regolare e sistematica della ricerca archeologica per identificare e valutare i resti archeologici, l'attuazione di misure per proteggere i resti archeologici in pericolo e scoraggiare le interferenze dannose, il monitoraggio regolare del patrimonio culturale sottomarino e attività per presentare al pubblico il patrimonio archeologico sottomarino (realizzazione delle presentazioni e creazione dell'infrastruttura di interpretazione). Le misure di mitigazione dovrebbero essere attuate secondo il piano adottato dal Ministero della Cultura in collaborazione con l'Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia.
5. Promozione delle tradizionali attività di produzione del sale nel settore delle saline, conservazione del patrimonio culturale e sua ricerca e presentazione al pubblico.
6. Nel campo della tutela del patrimonio culturale, i numeri di registrazione del patrimonio nell'area della pesca a traino devono essere tracciati su carte nautiche e deve essere istituito un meccanismo per il monitoraggio dei danni sul fondale.

2.12 SVILUPPO URBANO

Nell'ambito dello sviluppo urbano è necessario attuare le seguenti misure.

Misure ambientali:

1. Le comunità locali, in conformità con le loro competenze nel campo della pianificazione del territorio (con gli atti di pianificazione del territorio comunale), determinano l'estensione della fascia costiera sulla terra, come definito dalla Slovenia secondo il protocollo GIZC. Al riguardo tengono conto delle Linee guida per la determinazione dell'estensione della fascia costiera a terra, fornite in questo piano dalle singole unità di pianificazione del territorio.

2. Sarà progettato e costruito un lungomare costiero dal confine con la Croazia a sud fino al confine italiano a nord. La passeggiata sul lungomare sarà effettuata sulla zona costiera, tranne nelle aree di porti protetti, limitazioni fisiche o protezione della natura in cui vengono aggirate. Il lungomare è destinato al solo traffico non motorizzato, va effettuato il più possibile lungo i percorsi esistenti e con il minor intervento edilizio possibile. È illuminato solo nelle aree urbane. I regimi giuridici, le conseguenze del cambiamento climatico e le misure di protezione dalle inondazioni devono essere presi in considerazione quando si pianifica un lungomare. La pianificazione e la realizzazione del lungomare costiero sono consentite solo previo consenso delle autorità di pianificazione del territorio. Le comunità locali si coordinano tra loro nella pianificazione e realizzazione del lungomare costiero.

Misure di gestione:

1. L'andamento della linea di costa in natura si discosta dalla linea costiera legalmente definita. La linea di costa deve essere corretta in base alla reale situazione in natura e, a tal fine, la legislazione deve essere armonizzata, se necessario.
2. Le comunità locali designano i porti con decreti in cui il loro status non è stato ancora adeguatamente regolamentato e in cui non è stato rilasciato alcun permesso di esercizio. Gli operatori portuali depositano una domanda all'Amministrazione marittima.
3. Si prevede di promuovere il risanamento energetico nelle zone urbanizzate della costa al fine di ridurre i carichi termici negli edifici.

2.13 SETTORE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INONDAZIONE ED EROSIONE

Nel campo della riduzione del rischio di alluvione ed erosione, sono in corso di attuazione le seguenti misure:

Misure ambientali: si stanno adottando misure per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e ridurre il rischio di inondazioni, come:

- manutenzione delle parti edificate della costa,
- disposizioni prioritarie per un adeguato drenaggio delle acque meteoriche,
- costruzione di bacini idrici nell'entroterra.

Misure di gestione: è prevista l'attuazione delle seguenti misure:

1. In attesa del completamento di uno studio completo sui rischi di alluvione ed erosione vengono attuate le seguenti misure:
 - identificazione e considerazione delle aree alluvionali,
 - adeguamento dell'uso del suolo in base alle linee guida di questo piano,
 - creazione e tenuta di registri nel campo del rischio di alluvione,
 - educazione e consapevolezza del rischio di alluvioni,
 - attuazione di misure di protezione individuale (auto-protezione) dalle inondazioni,
 - manutenzione regolare dei corsi d'acqua, dei corpi idrici e delle acque e delle terre costiere,
 - preparazione di piani di protezione dalle inondazioni e di salvataggio,
 - previsione delle inondazioni,
 - avviso in caso di alluvioni,
 - risposta alle inondazioni,
 - valutazione dei danni e riparazione post-alluvione,

- documentazione e analisi degli eventi alluvionali,
 - misure sistemiche, normative, finanziarie e di altro tipo.
2. Il Ministero responsabile della gestione delle acque dovrà, entro 2 anni, predisporre uno studio completo del rischio di alluvione ed erosione per l'area costiera, che includa anche altre aree non incluse nelle aree di significativo impatto alluvionale (OPVP). Lo studio dovrebbe includere anche misure per ridurre i rischi di inondazioni ed erosione.
 3. La costruzione di strutture e sistemazioni in aree di significativo impatto alluvionale (OPVP) è consentita solo in conformità al regolamento che stabilisce le condizioni e le limitazioni per gli interventi e le attività nelle aree a rischio di alluvione e relativa erosione interna e marina.
 4. Nelle zone classificate come pianure alluvionali secondo la mappa di allerta alluvione, la costruzione di edifici e strutture conformemente a tale regolamento è possibile solo dopo aver effettuato uno studio completo del rischio di alluvione ed erosione.

IX. MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE

1. Settori di monitoraggio dell'esecuzione

L'attuazione del Piano regolatore marittimo è monitorata in base agli indicatori dell'efficacia dell'attuazione di questo piano e secondo i descrittori della qualità dello stato dell'ambiente marino (NUMO).

2. Indicatori di efficacia dell'esecuzione

L'efficacia del Piano regolatore marittimo è monitorata da indicatori, definiti sulla base delle attività pianificate e delle misure pianificate. Il sistema degli indicatori ambientali sarà definito in modo più dettagliato.

L'attuazione e il monitoraggio dell'attuazione di questo piano richiede l'istituzione di un gruppo di lavoro adeguatamente composto e che tiene conto della legislazione applicabile.

1. Istituzione di un gruppo di lavoro interministeriale per attuare questo piano.
2. Relazione sull'effettivo coordinamento di altri settori, usi e attività in mare con le disposizioni del presente piano (nella concessione di tutti i diritti sugli specchi d'acqua, autorizzazioni, ecc.). La relazione sull'attuazione di questo piano deve essere inclusa nella relazione sullo sviluppo del territorio, che viene preparata dal governo ogni quattro anni sulla base della legislazione applicabile.

2.1 MARICOLTURA

1. Modifica dell'estensione esistente dei campi di allevamento per l'attuazione delle attività di maricoltura: 77,2 ha di aree di allevamento per molluschi e 12,8 ha per l'itticoltura.
2. Capacità pienamente utilizzate nelle zone di maricoltura esistenti: 77,2 ha di zone di allevamento per i molluschi e 12,8 ha per l'itticoltura.

3. Istituzione di campi di allevamento per la maricoltura in nuove località e pieno utilizzo delle aree esistenti.
4. Conservazione e gestione di quattro porti: Valdoltra, Isola, Strugnano, Sezza, per l'attuazione permanente di attività di trasbordo per le esigenze della maricoltura per uno o più campi di allevamento o zone di maricoltura.
5. Relazione sull'esecuzione delle ispezioni sull'utilizzo dei singoli appezzamenti sul campo.
6. Autorizzazione rilasciata per la pesca controllata dell'orata nella zona dei molluschi bivalvi.
7. La pulizia regolare dei rifiuti sul fondo del mare deve essere monitorata nelle zone di maricoltura.
8. Nella zona della maricoltura deve essere monitorata la presenza di specie non autoctone e l'attuazione di misure per impedire l'introduzione di nuove specie non autoctone.
9. Rimozione fisica della zona di maricoltura senza adeguati permessi nella Baia di Pirano e ripristino delle condizioni originali.

2.2 PESCA

1. Relazione sull'attuazione dei controlli sul rispetto dei regimi e delle restrizioni definiti dal Piano regolatore marittimo. La relazione sull'attuazione di questo piano deve essere inclusa nella relazione sullo sviluppo del territorio che viene preparata dal governo ogni quattro anni sulla base della legislazione applicabile.
2. Numero/efficacia del coordinamento reciproco della pesca con usi temporanei e limitati nel tempo (competizioni sportive, ecc.).

2.3 IMPIANTI E INFRASTRUTTURA PER LA RICERCA, LO SFRUTTAMENTO E L'ESTRAZIONE DI PETROLIO, GAS E ALTRE FONTI ENERGETICHE, MINERALI E INERTI E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. Relazione sull'attuazione del controllo secondo cui nell'area del mare sloveno non viene effettuata nessuna esplorazione, prospezione e sfruttamento di petrolio e gas naturale. La relazione sull'attuazione di questo piano deve essere inclusa nella relazione sullo sviluppo del territorio che viene preparata dal governo ogni quattro anni sulla base della legislazione applicabile.
2. Relazione sulla preparazione di criteri e luoghi per lo sfruttamento dell'energia marina come fonte rinnovabile.

2.4 ROTTE DI TRASPORTO MARITTIMO, FLUSSI DI TRAFFICO E ATTIVITÀ DI TRASPORTO MARITTIMO

1. Conservazione dell'area del sistema di separazione dei canali di transito.
2. Rapporto dell'Amministrazione marittima sul successo del coordinamento di attività specifiche nel campo del trasporto marittimo e nautico.
3. Designazione delle aree in mare e sulla terraferma in cui è consentito il movimento di sedimenti marini.
4. Registrazione/monitoraggio del riempimento (in m³) di aree marine e terrestri con sedimenti marini spostati.

5. Numero di sedi operative di piccoli cantieri navali per la manutenzione di imbarcazioni e piccole navi passeggeri e pescherecci.

2.5 DIFESA E PROTEZIONE CONTRO CALAMITÀ NATURALI E DI ALTRO GENERE

1. Designazione di aree per l'addestramento con dispositivi di addestramento esplosivi e un'area per la distruzione di ordigni inesplosi che non possono essere rimossi in sicurezza dal mare (possibile uso esclusivo e uso limitato e controllato).
2. Determinazione dei luoghi di stoccaggio temporaneo degli ordigni inesplosi utilizzati fino a quando non saranno stabilite le condizioni per il loro smaltimento sicuro.
3. Numero / adeguatezza del coordinamento reciproco tra il Ministero della Difesa (Esercito Sloveno e Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la Protezione e il Soccorso) e l'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia in tempo di pace per quanto riguarda le sue attività in mare.
4. Individuazione dei siti per lo smaltimento di materiale contaminato in caso di grave incidente petrolifero in mare nel corso del primo aggiornamento del piano di protezione e salvataggio in mare.
5. Incidenti in mare e danni causati (monitorati dall'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia).

2.6 CONSERVAZIONE DELLA NATURA

1. Protezione della zona dell'estuario del fiume Dragogna con un atto (modifica del decreto sul Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole).
2. Tutela dell'area protetta lungo la Punta di Pirano (monumento naturale Punta Madonna) con zona cuscinetto a 250 m dalla costa: a) che il Comune di Pirano adotti un nuovo decreto per l'intera area di Punta Madonna d'intesa con lo Stato oppure b) che lo Stato approvi il decreto comunale integrandolo.
3. L'area della duna di sabbia sottomarina sul lato occidentale della Punta viene protetta da un atto o inclusa nel nuovo atto di protezione di Punta Madonna.
4. Estensione della zona di protezione del Parco paesaggistico di Strugnano in mare.
5. Restrizione della pesca con rete a strascico nella zona del fondale detritico nelle immediate vicinanze del confine con l'Italia e la Croazia in mare.
6. Elaborare le basi tecniche relative alla protezione transfrontaliera del fondale detritico.
7. Creazione di registri dei porti turistici e degli ormeggi comunali di nuova progettazione (ad eccezione delle eccezioni previste; ormeggi comunali nei magazzini del sale a Portorose, ormeggi comunali nel Canale di San Bartolomeo).
8. Registrazione del numero di navi affondate e adeguato svuotamento delle cisterne – prevenzione dell'inquinamento marino.
9. Estensione dell'uso dell'acqua e delle risorse idriche (monitorato dalla Direzione della Repubblica di Slovenia per l'ambiente nell'ambito del Registro delle acque).

2.7 SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME

1. Le aree del Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole e del Parco paesaggistico di Strugnano non devono essere ridotte e sono destinate principalmente all'estrazione del sale. Il provvedimento è

verificato attraverso il contenuto del Decreto o del Regolamento sulla gestione di un singolo parco paesaggistico.

2. Monitoraggio dell'attuazione delle attività consentite di esplorazione, prospezione e sfruttamento di fonti di energia geotermica classificate come materie prime minerali energetiche.
3. Monitoraggio dell'attuazione dell'uso consentito dell'acqua di mare e dell'ubicazione degli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare.

2.8 ESECUZIONE DI RICERCHE SCIENTIFICHE

1. Serie effettuata di studi scientifici preliminari archeologici e non invasivi in vari campi: protezione della natura e dell'ambiente, ricerca sullo stato ecologico del mare e dello stato delle popolazioni marine e altre ricerche nel campo della pesca e della maricoltura, ricerca sulle fonti di energia geotermica e ricerche simili per scopi giustificati.
2. Relazione sull'attuazione del controllo affinché nessuna esplorazione, prospezione e sfruttamento di petrolio e gas naturale venga effettuata nell'area del mare sloveno. La relazione sull'attuazione di questo piano deve essere inclusa nella relazione sullo sviluppo del territorio, che viene preparata dal governo ogni quattro anni sulla base della legislazione applicabile.

2.9 POSA DI CAVI SOTTOMARINI, GASDOTTI E CONDUTTURE

1. Numero di scarichi esistenti registrati e risanati che scaricano acque reflue nell'area delle acque di balneazione.
2. Rapporto sull'attuazione del controllo affinché nell'area del mare sloveno non vengano posizionate le linee in cavo ad alta energia, le condutture dei gasdotti (i cavi ad alta energia/i gasdotti non sono posizionati). La relazione sull'attuazione di questo piano deve essere inclusa nella relazione sullo sviluppo del territorio, che viene preparata dal governo ogni quattro anni sulla base della legislazione applicabile.

2.10 TURISMO E TEMPO LIBERO

1. Sistemazione delle zone di balneazione e della costa (lunghezza della costa di recente sistemazione, superficie dell'area di nuova sistemazione). I dati vengono comunicati dalle comunità locali nei loro rapporti.
2. Creazione di un registro delle aree di ancoraggio definite e regolamentate e delle aree di ormeggio giornaliere e regolazione del loro stato portuale con la nomina di un gestore (numero di ancoraggi, numero di ormeggi).
3. Posizione designata e implementazione di un centro di addestramento subacqueo.
4. Qualità delle acque di balneazione (monitorata dall'Agenzia per l'ambiente della Repubblica di Slovenia).
5. Uno studio della capacità di carico della costa, una ricerca archeologica preliminare e un Piano d'azione per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche da parte delle singole unità di pianificazione del territorio.

2.11 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

1. Numero e superficie totale dei monumenti culturali conservati in base al punto di partenza al momento dell'attuazione di questo piano.

2. Numero e superficie totale delle aree di protezione del patrimonio preservato in base al punto di partenza al momento dell'attuazione di questo piano.
3. Numero e superficie totale delle unità conservate del patrimonio culturale immobile registrato in base al punto di partenza al momento dell'attuazione del presente piano.
4. Numero di siti archeologici di nuova registrazione.
5. Numero di misure di mitigazione adottate per proteggere i siti archeologici da danni fisici.
6. Elaborazione dei numeri di registro del patrimonio nell'area della pesca a traino su carte nautiche e istituzione di un meccanismo per il monitoraggio dei danni sul fondale.
7. La superficie dell'area archeologicamente ricercata nel mare e l'area del fondale degradato (monitorata dal ministero responsabile della tutela dei beni culturali).

2.12 SVILUPPO URBANO

1. Determinazione dell'estensione della fascia costiera sulla terraferma, che deve essere stabilita dalla Slovenia secondo il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo e determinata dalle comunità locali in conformità con le loro responsabilità di pianificazione territoriale (atti di pianificazione territoriale comunale):
 - a. numero di comunità locali,
 - b. la lunghezza della costa con lo status regolamentato della fascia costiera sulla terraferma,
 - c. la superficie dell'area con lo status di fascia costiera sulla terraferma.
2. Armonizzazione effettuata della legislazione che consente correzioni della linea di costa in base all'andamento effettivo in natura.
3. Correzioni implementate della linea di costa in base all'andamento in natura (DRSV).
4. Registri della regolamentazione dello stato dei porti non regolamentati mediante decreti e rilascio di permessi di esercizio.

2.13 SETTORE DI PROTEZIONE DALLE ALLUVIONI

1. RegISTRAZIONI delle misure ambientali attuate per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici e ridurre il rischio di inondazioni, come la manutenzione delle aree edificate della costa, la sistemazione prioritaria di un adeguato drenaggio delle acque meteoriche, la costruzione di bacini nell'entroterra.
2. Studio completo svolto sul rischio di alluvione ed erosione, che include anche altre aree non incluse nelle aree di significativo impatto alluvionale (OPVP). Lo studio dovrebbe includere anche misure per ridurre i rischi di inondazioni ed erosione.

3. Monitoraggio della qualità dello stato dell'ambiente marino

In accordo con le disposizioni e le raccomandazioni della Direttiva, lo stato dell'ambiente marino viene accertato sulla base della determinazione dello stato delle acque marine, sulla base dello stato di ciascun descrittore di qualità (con 11 descrittori di qualità dello stato dell'ambiente marino, di seguito: descrittore di qualità).

La qualità dello stato dell'ambiente marino è monitorata conformemente alla legislazione settoriale.

X. PARTE GRAFICA

Elenco delle carte su scala 1:250.000 e su scala 1:50.000:

Carta 1: Area

Carta 2: Impatti transfrontalieri del mare sloveno

Carta 3: Visione dello sviluppo del mare sloveno e della zona costiera

Carta 4: Aree della maricoltura

Carta 5: Aree di pesca, regimi giuridici e restrizioni

Carta 6: Aree del trasporto marittimo

Carta 7: Aree delle attività nel campo della difesa e della protezione in mare contro le calamità naturali e di altro genere

Carta 8: Aree di conservazione della natura.

Carta 9: Aree di sfruttamento delle materie prime

Carta 10: Aree delle ricerche scientifiche

Carta 11: Aree per le attività del turismo e del tempo libero

Carta 12: Schema territoriale delle aree di tutela del patrimonio culturale immobile

Carta 13: Fascia costiera

Carta 14a: Divisione della fascia costiera nelle unità di pianificazione territoriale (EUP), 1ª parte

Carta 14b: Divisione della fascia costiera nelle unità di pianificazione territoriale (EUP), 2ª parte

XI. ALLEGATI

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ATBA Area to be Avoided (area di limitazione di alcune attività nautiche)

DPN piano regolatore nazionale

DV valore aggiunto

EU Unione europea

EUP unità di pianificazione territoriale

EUR euro (valuta)

GIZC Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere nel Mediterraneo (Protocollo sulla gestione integrata delle aree costiere del Mediterraneo)

KP parco paesaggistico

MOK	comune Città di Capodistria
AMP	aree marine protette
NUMO	piano di gestione dell'ambiente marino
NUR	piano di gestione della pesca marina commerciale nelle acque territoriali e nelle acque marine interne della Repubblica di Slovenia - NUR
PPP	piano regolatore marittimo
PSSA	Particularly Sensitive Sea Area (aree marine particolarmente sensibili)
SPRS	strategia dello sviluppo territoriale della Slovenia
TSS	Traffic Separation Scheme (schema di separazione dei canali di transito)
ZI	infrastruttura verde